

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPA-APPA

Sistema delle Agenzie Ambientali

Prima ricognizione del quadro normativo sulla VAS, stato dell'arte dei ruoli e delle attività delle Agenzie e criticità riscontrate nelle applicazioni di VAS



RAPPORTI

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPA-APPA

Sistema delle Agenzie Ambientali

Prima ricognizione del quadro normativo sulla VAS, stato dell'arte dei ruoli e delle attività delle Agenzie e criticità riscontrate nelle applicazioni di VAS

Delibera del Consiglio Federale - Seduta del 25 maggio 2011 - DOC. N. 07/11

PROGRAMMA TRIENNALE - ATTIVITÀ INTERAGENZIALE 2010-2012
Area B - Monitoraggio e controlli ambientali
Linea di attività - Monitoraggio piani VAS

Rapporti 143/2011

Informazioni legali

L'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le persone che agiscono per conto dell'Istituto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo rapporto.

La Legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, ha istituito l'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

L'ISPRA svolge le funzioni che erano proprie dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (ex APAT), dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ex INFS) e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ex ICRAM).

ISPRA – Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma
www.isprambiente.it

ISPRA, Collana, n. 143/2011

ISBN 978-88-448-0509-8

Riproduzione autorizzata citando la fonte

Elaborazione grafica
ISPRA

Grafica di copertina: Franco Iozzoli

Coordinamento tipografico:
Daria Mazzella
ISPRA - Settore Editoria

CONTRIBUTI E RINGRAZIAMENTI

In questa sezione si vuole esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno offerto il proprio contributo all'elaborazione del documento.

Questo documento è uno dei primi prodotti approvati dal Consiglio federale a valle del processo di definizione del Piano triennale delle attività interagenziali 2010-2012.

Il documento è il primo prodotto dell'Attività 2010 b.2.5 "*Monitoraggio piani VAS*" ricompreso nelle Priorità 2010 della Linea di attività 2010-2012 n. 2 "*Criteri di progettazione e gestione del monitoraggio*" afferente all'Area di attività B "*Monitoraggio e controlli ambientali*".

Al Gruppo di lavoro che ha elaborato il documento hanno partecipato:

Ispra, Settore Valutazione Piani e Programmi - Servizio Valutazioni Ambientali - Dipartimento Stato dell'Ambiente e Metrologia Ambientale: Patrizia Fiorletti (coordinatore), Gianluca Leone, Stefano Pranzo.

Arta Abruzzo: Giovanni Damiani

Arpa Basilicata: Maria Pia Vaccaro

Arpa Friuli Venezia Giulia: Paola Giacomich

Arpa Lombardia: Claudia Beghi, Rosa Sonia Rumi

Arpa Piemonte: Luciano Crua

Arpa Sicilia: Giacomo Scalzo

Arpa Toscana: Stefano Rossi

Arpa Umbria: Paolo Stranieri

Arpa Veneto: Paolo Bortolami, Riccardo Semenzato.

A ciascuno degli esperti precedentemente citati, che hanno direttamente partecipato al lavoro, va il più sentito ringraziamento, da estendere anche:

a Vito Perrino di ARPA Puglia che ha contribuito alla stesura del Rapporto,

e a tutti i Direttori tecnici che ne hanno verificato, nell'ambito dei lavori del Comitato tecnico Permanente e delle sue articolazioni, la validità dei contenuti come quadro conoscitivo di base per le attività delle Agenzie in materia di VAS, in particolare a Roberto Gori, Direttore Tecnico di ARPA Toscana, che tale attività ha coordinato in qualità di referente del Gruppo Istruttore per la Validazione dei prodotti dell'Area B.

Un ringraziamento particolare va a Maurizio Garbarino di Arpa Liguria che ha fornito puntuali osservazioni al documento in occasione della fase iniziale del percorso di validazione.

INDICE

INTRODUZIONE.....	2
1. IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI VAS.....	3
1.1 Le leggi vigenti	3
1.2 Le Autorità competenti per i piani/programmi alle diverse scale territoriali.....	7
1.3 I Soggetti competenti in materia ambientale.....	12
1.4 Le modalità di consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico nelle diverse fasi della procedura VAS.....	15
1.5 Il monitoraggio VAS di piani e programmi	18
1.6 Il ruolo di ARPA/APPA nella VAS e in particolare nel monitoraggio VAS di piani e programmi.	21
2. STATO DELL'ARTE DEI RUOLI E DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE AGENZIE NELLE APPLICAZIONI DI VAS.....	24
3. LE CRITICITÀ RISCONTRATE NELLE APPLICAZIONI DI VAS.....	33
4. QUADRO DI SINTESI: RUOLI E ATTIVITA' DELLE AGENZIE IN AMBITO VAS, CRITICITA' E PROPOSTA DI CONTRIBUTO DELLE AGENZIE PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DELLA VAS.....	42
5. LE INFORMAZIONI/VALUTAZIONI DI ARPA LIGURIA	47
APPENDICE	49
CONTRIBUTI RESI DA ARPA TOSCANA IN MATERIA DI VAS.....	49
CONTRIBUTI RESI DA ARPA BASILICATA IN MATERIA DI VAS	51
CONTRIBUTI RESI DA ARPA PUGLIA IN MATERIA DI VAS.....	52
CONTRIBUTI RESI DA ARPA VENETO IN MATERIA DI VAS	54

In ALLEGATO le Relazioni di:

ARPA Piemonte, ARPA Lombardia, ARPA Veneto, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Toscana, ARPA Umbria, ARPA Abruzzo, ARPA Basilicata, ARPA Puglia, ARPA Sicilia.

INTRODUZIONE

Nel “Programma 2010-2012” di attività del Sistema agenziale, nell’ambito dell’Area di Attività B “Monitoraggio e controlli ambientali” è prevista la linea di attività “Monitoraggio piani VAS” con l’obiettivo di sviluppare linee di indirizzo per l’implementazione delle attività di monitoraggio delle Agenzie ambientali in riferimento ai procedimenti di VAS (art. 18 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) al fine di armonizzare le modalità operative adottate nei diversi ambiti normativi regionali.

Il Gruppo di Lavoro incaricato di sviluppare tale linea di attività, costituito da nove Agenzie e da ISPRA, che lo coordina, ha definito il Piano Operativo di dettaglio per il 2010, stabilendo che per l’elaborazione delle linee di indirizzo fosse opportuno partire dalla costruzione di un quadro conoscitivo di base che comprendesse un esame delle normative in materia di VAS, dei ruoli e delle attività delle Agenzie nelle applicazioni di VAS, delle carenze e difficoltà riscontrate nelle stesse applicazioni.

Primo passo è stato l’esame delle normative regionali in materia di VAS, normative ancora in evoluzione in quanto le Regioni e le Province Autonome stanno adeguando i propri ordinamenti al D.Lgs. 152/2006, modificato ed integrato prima dal D. Lgs. 4/2008 poi dal D. Lgs. 128/2010¹.

Dovendo le linee di indirizzo essere inerenti l’implementazione delle attività di monitoraggio delle Agenzie in riferimento ai procedimenti di VAS, l’esame delle normative ha riguardato principalmente quanto in esse stabilito in merito al monitoraggio dei piani e programmi e al ruolo delle Agenzie ambientali nella VAS e in particolare nel monitoraggio stesso.

L’esame si è esteso anche ad altri aspetti ritenuti rilevanti per una efficace applicazione della VAS e per il coinvolgimento delle Agenzie, quali le Autorità competenti individuate per i piani/programmi alle diverse scale territoriali, i Soggetti competenti in materia ambientale e le modalità di consultazione degli stessi.

Si sono poi esaminati i ruoli e le attività che le Agenzie stanno effettivamente svolgendo. Ne emerge che, seppur con differenziazioni da regione a regione per quantità o tipo di coinvolgimenti, le Agenzie stanno partecipando ormai a numerose applicazioni della valutazione ambientale a piani e programmi di diverse tipologie, le attività sulla VAS, stanno, quindi, assumendo un ruolo di maggior rilievo nell’ambito delle attività delle Agenzie.

In virtù dell’esperienza maturata si è pensato fosse utile completare il quadro conoscitivo, da cui partire per l’elaborazione delle linee di indirizzo, con una prima analisi delle principali criticità riscontrate nelle applicazioni di VAS a cui le Agenzie partecipano.

Nel capitolo 4 si propone una sintesi dei ruoli e delle attività delle Agenzie, delle criticità riscontrate e la proposta di come le Agenzie possano contribuire ad una applicazione della VAS effettivamente utile per la *“salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”*².

¹ Il quadro delle normative regionali in materia di VAS riportato nel presente rapporto è aggiornato a dicembre 2010.

² Art. 2 comma 1 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1. IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI VAS

1.1 Le leggi vigenti

La Direttiva europea 2001/42/CE che ha introdotto la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente è stata recepita, in Italia, con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 4/2008, e dal D. Lgs. 128/2010.

Le Regioni e le Province Autonome devono adeguare, ove necessario, il proprio ordinamento a tale disposizione, e secondo quanto stabilito nella stessa con le proprie leggi e regolamenti individuano l'Autorità competente tra le pubbliche amministrazioni con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale; disciplinano le proprie competenze e quelle degli altri enti locali; i criteri per individuare gli enti locali territoriali interessati ed i soggetti competenti in materia ambientale; eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l'individuazione di piani e programmi da sottoporre a VAS; le modalità di partecipazione al processo di VAS delle regioni e province autonome confinanti.

In questo capitolo si riporta una sintesi delle disposizioni normative in materia di VAS presenti nelle Regioni delle Agenzie che partecipano al Gruppo di Lavoro Interagenziale. La descrizione completa è presente nei contributi di ciascuna Agenzia riportati nell'Allegato.

La situazione normativa può essere così brevemente sintetizzata: nelle Regioni Lombardia, Toscana e Umbria sono presenti organiche leggi regionali di recepimento del D. Lgs. 152/2006 così come modificato e integrato dal D. Lgs. 4/2008, nelle altre Regioni con delibere di giunta sono stati emanati atti di indirizzo operativo e metodologico procedurale che, coerentemente alla norma nazionale, disciplinano il processo di VAS in attesa della emanazione delle leggi regionali.

Nella Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Puglia trova diretta applicazione il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In Abruzzo indicazioni e disposizioni sulla VAS sono contenute in Deliberazioni di Giunta Regionale, Circolari e linee guida specifiche che costituiscono il riferimento per il corretto espletamento del procedimento e la redazione dei rapporti preliminari/ambientali. In Friuli Venezia Giulia sono definiti alcuni aspetti delle VAS dei piani urbanistici comunali e con specifiche deliberazioni di Giunta vengono disciplinate le procedure VAS di singoli piani o programmi. In Puglia con Delibera della Giunta regionale è stata adottata una circolare esplicativa che fornisce alcuni chiarimenti utili in merito all'applicazione della VAS.

Alla data di redazione del presente Rapporto, soltanto le regioni Lombardia e Toscana hanno adeguato la normativa regionale VAS al D. Lgs. 128/2010.

Piemonte

In Piemonte, in attesa di una riscrittura dell'ordinamento regionale in materia di valutazione ambientale di piani/programmi e progetti, trova applicazione l'art. 20 della L.R. 40/98, *Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*, coerente con la Direttiva 2001/42/CE. L'articolo dispone un obbligo di valutazione della compatibilità ambientale di tutti i piani o programmi che, rientrando nel processo decisionale di strumenti di governo o di gestione, incidono sull'assetto del territorio in senso lato.

Al fine di garantire la compatibilità di tale norma con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Regione ha emanato, quale atto di indirizzo e di coordinamento in materia di VAS, la DGR 12-8931 del 9/06/2008, che comprende due allegati:

- Allegato I: "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica", riferimento per tutte le tipologie di piani e programmi da assoggettare alla procedura di VAS.
- Allegato II: "Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica", riferimento per la pianificazione territoriale comunale.

Lombardia

In Regione Lombardia la Legge Regionale n. 12/2005 "*Legge di governo del territorio*" ha recepito, con l'art. 4, la Direttiva comunitaria 2001/42/CE, decretando l'obbligatorietà di redazione di tutti i piani e programmi (fatti salvi quelli espressamente esclusi dalla Direttiva) con il processo di Valutazione Ambientale Strategica.

In attuazione di tale articolo la Regione Lombardia ha emanato la D.C.R. n. 351 del 13 marzo 2007 "*Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi*", che codifica il processo di VAS in fasi che accompagnano fin dai momenti iniziali la costruzione di piani/programmi.

La D.g.r. n. VIII/6053 del 5 dicembre 2007 "*Partecipazione delle Aziende Sanitarie Locali e di ARPA ai procedimenti di approvazione dei piani di governo del territorio. Indirizzi operativi*" – individua ARPA e ASL quali soggetti competenti in materia ambientale, chiamandole espressamente in causa per lo svolgimento di attività nell'ambito del processo di VAS. Le attività, previste dalla D.g.r., comprendono la fornitura dati, la partecipazione e la valutazione degli effetti ambientali di piani e programmi sia nelle fasi di costruzione che in quelle successive di monitoraggio e riorientamento di piani e programmi.

Le D.g.r. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 "*Determinazione della procedura di valutazione ambientale dei Piani e Programmi*", la D.g.r. n. 7110 del 18 aprile 2008 e la successiva D.g.r. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 di adeguamento al D. Lgs. 4/2008, individuano modalità operative per una corretta applicazione della VAS a diverse tipologie di piani e programmi a livello comunale, provinciale e regionale, mediante la definizione di modelli metodologici, procedurali e organizzativi.

La D.g.r. n. 9/761 del 10 novembre 2010 "*Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971*" - adegua la normativa regionale fin ora prodotta al nuovo D. Lgs. nazionale.

Il d.d.s. n. 13071 del 14 dicembre 2010, che emana una circolare contenente indicazioni in merito alla "Applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale.

Veneto

Nella Regione Veneto, la Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio*", recependo le disposizioni della Direttiva 2001/42/CE, obbliga la predisposizione della VAS per i piani territoriali di coordinamento e per i piani di assetto del territorio a scala comunale e intercomunale.

La Regione è successivamente intervenuta a più riprese sul tema della VAS, definendo gli indirizzi operativi, attraverso una serie di Deliberazioni della Giunta regionale (DGRV) e Leggi Regionali (LR), in attesa dell'adozione di una organica legge regionale in materia di VAS.

Tra le DGRV, la n. 3262 del 24 ottobre 2006, esplicita la procedura di VAS per tutti i piani a livello regionale, provinciale, intercomunale e comunale e definisce in seno alla Regione la Commissione Regionale VAS come l'autorità ambientale per la VAS che in fase di preparazione del piano e prima della sua approvazione deve seguirne l'iter procedurale e pronunciare il parere motivato.

Nella LR n. 4 del 26 giugno 2008, entrata in vigore il 2 luglio 2008, “*Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e trasporti*”, l’articolo 14, è dedicato alle disposizioni transitorie in materia di VAS. Nell’articolo viene confermata la Commissione Regionale VAS come Autorità ambientale per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e per l’elaborazione del parere motivato e sono confermati i piani e programmi oggetto di procedura.

La DGRV n. 791 del 31 marzo 2009, “*Adeguamento delle procedure di VAS a seguito della modifica alla parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cd. Codice Ambiente, approvata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*”, definisce l’ambito di applicazione delle procedure VAS per i diversi piani e programmi, a seconda delle competenze dei soggetti coinvolti.

Friuli Venezia Giulia

La L.R. 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008), stabilisce che in Regione FVG la procedura di VAS viene effettuata esclusivamente “*ai sensi del D.Lgs. 152/2006*”.

In relazione agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, la Regione ha emanato la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 “*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo*”, all’articolo 4, comma 1, vengono definite le figure del proponente, dell’autorità procedente, dell’autorità competente e di ogni altro soggetto competente in materia ambientale, mentre il comma 2 del suddetto articolo definisce le piccole aree a livello locale.

Tale articolo 4 è stato modificato ed integrato dall’ art. 35 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13 e la lettera d del suo comma 1 (in cui vi era il riferimento all’ARPA FVG come soggetto competente in materia ambientale) è stata abrogata dall’art. 3 comma 25 dalla L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

Esclusivamente per quanto concerne la pianificazione regionale, l’Amministrazione Regionale disciplina con specifiche deliberazioni di Giunta le singole procedure VAS dei singoli piani o programmi (es. Programma di sviluppo rurale 2007-2013, Programma Operativo Italia-Austria, Piano di miglioramento della qualità dell’aria, Piano d’azione regionale, ecc.).

Tali delibere, di volta in volta, definiscono le procedure da seguire per lo svolgimento della VAS, tra cui le modalità di consultazione, individuano l’autorità competente e le Autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’attuazione nella Regione Friuli Venezia Giulia dei diversi Piani o Programmi.

Toscana

La Regione Toscana con L.R. n. 10 del 12/02/2010 (BURT n. 9, del 17/02/2010) “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.*”, si è dotata di una normativa organica che ricomprende in modo coordinato tutte le procedure rivolte alla valutazione degli impatti sulle varie componenti ambientali, dando attuazione alla complessiva regolamentazione contenuta nella normativa nazionale (D.Lgs. n. 152/2006), adeguando al contempo la regolamentazione stessa alle peculiarità locali e territoriali della realtà regionale. Le disposizioni della Legge si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.

Dopo l’uscita del D.Lgs 128/2010 la Regione ha approvato la L.R. 30 dicembre 2010, n° 69 che modifica la L..R. 10/2010 adeguandola proprio a tale decreto legislativo.

Umbria

Le attività di VAS in Umbria sono regolate tramite la Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 12 "*Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'art. 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni*", (Bollettino Ufficiale Regionale Umbria n.9 del 24-02-2010, Supplemento Ordinario n. 1).

La legge regionale è stata licenziata dopo la promulgazione del D. Lgs. 4/2008.

La legge individua e si adegua ai principi sul diritto e l'azione ambientale, sullo sviluppo sostenibile, sulla sussidiarietà e leale collaborazione, sull'accesso e la partecipazione del pubblico ai processi di valutazione ambientale, integra e specializza le definizioni del decreto nazionale.

La Legge stabilisce infine che entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore la Giunta regionale adotta il Regolamento d'attuazione.

Abruzzo

In Abruzzo, nelle more dell'emanazione della nuova Legge sul Governo del Territorio della Regione Abruzzo che recepirà a livello regionale la normativa sulla VAS, si applica la normativa nazionale disciplinata dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s. m. i.

Attualmente le indicazioni e le disposizioni sulla Valutazione Ambientale Strategica sono contenute in Deliberazioni di Giunta Regionale, Circolari e linee guida specifiche che costituiscono il riferimento per il corretto espletamento del procedimento e la redazione dei rapporti preliminari/ambientali.

In particolare, con L.R. 27 del 2006, è stata istituita l'Autorità ambientale regionale che svolge le funzioni proprie in tema di valutazione ambientale strategica nell'ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria con i compiti definiti nella delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 83.

Basilicata

Al momento la Regione Basilicata non si è dotata di una propria norma in materia di Valutazione Ambientale Strategica, pertanto trova diretta applicazione il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'unico riscontro nel quadro normativo di riferimento della Regione Basilicata rispetto alla VAS è riportato nella Legge Regionale n. 48/2000 "*Norme di riassetto dell'organizzazione amministrativa regionale*" che istituisce il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (N.R.V.V.I.P.), e che svolge, tra le altre, funzioni tecniche e di supporto concernenti: "l'indirizzo ed il raccordo per l'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica".

Il N.R.V.V.I.P. è collocato funzionalmente all'interno del Dipartimento Presidenza della Giunta ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, ma ad oggi le attività svolte in tema di VAS non risultano ancora strutturate.

Puglia

La Regione Puglia non ha una legge regionale in materia di VAS.

A valle dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, la Regione Puglia ha adottato con DGR n. 981 del 13.06.2008 una circolare esplicativa che fornisce alcuni chiarimenti in merito alla Valutazione Ambientale Strategica, utili per la diretta applicazione delle previsioni normative del decreto nelle more del recepimento nella legislazione regionale (Circolare n. 1/2008 – *Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica* - pubblicata sul BURP n. 117 del 22.07.2008).

Sicilia

Nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., la Regione Siciliana con l'art. 59 della L.R. 14-5-2009 n. 6 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009*" (pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 maggio 2009, n. 22) ha disposto che:

1. Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica, la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

In data 10 giugno 2009, la Giunta regionale ha definito - con propria deliberazione N. 200 del 10 giugno 2009- il modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi nella Regione Siciliana. La Deliberazione tende a disciplinare il processo di valutazione specificando l'ambito di applicazione; l'autorità ambientale competente; i soggetti pubblici competenti in materia ambientale; le modalità di consultazione; la decisione; il monitoraggio; i rapporti tra valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza.

1.2 Le Autorità competenti per i piani/programmi alle diverse scale territoriali

Sempre con riferimento alle regioni delle Agenzie che partecipano al GdL, il quadro delle Autorità competenti individuate per i piani/programmi alle diverse scale territoriali è molto diversificato.

L'unica schematizzazione, molto generale, che è possibile trarne è quella che distingue tra le regioni che individuano l'autorità competente per tutti i piani/programmi di qualsiasi livello territoriale in un ufficio/assessorato della struttura regionale o Commissione che riunisce varie componenti della struttura regionale; e le regioni nelle quali l'autorità competente viene individuata all'interno dell'ente che procede alla formazione/approvazione del piano/programma. L'Umbria si discosta da questo schema generale in quanto la Regione è competente all'espletamento della procedura di VAS per tutti i piani e programmi comunali, provinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea mentre la Provincia territorialmente interessata è competente all'espletamento della procedura di VAS sugli strumenti della pianificazione urbanistica comunale.

Piemonte

La DGR 12-8931 del 9/06/2008, che, ad oggi, norma gli indirizzi operativi per la procedura di VAS in Piemonte stabilisce che, per quanto riguarda l'Autorità competente a decidere circa la necessità di valutazione per i piani o programmi sottoposti a verifica preventiva e ad effettuare la valutazione complessiva degli effetti ambientali del piano o programma esprimendo il parere di compatibilità ambientale, debba essere identificata nell'amministrazione competente all'approvazione del piano o programma.

La funzione di Autorità competente viene assicurata dalle predette Amministrazioni tramite il proprio Organo Tecnico (istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998), in quanto struttura idonea a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all'espressione del parere di compatibilità ambientale.

Poiché occorre assicurare che il parere di compatibilità ambientale sia espresso anche con riferimento a piani o programmi di Amministrazioni non dotate del predetto organo tecnico, si ritiene che in tali casi le stesse possano avvalersi, previo i necessari accordi:

- dell'Organo Tecnico Regionale nel caso di piani o programmi che interessano il territorio di più Province,
- o dell'Organo Tecnico Provinciale per i piani o programmi che riguardano il territorio di più comuni

Nel caso di piani o programmi la cui approvazione compete alla Regione, in analogia a quanto previsto all'articolo 7, comma 3 della legge regionale 40/1998 per le procedure di VIA, l'Organo Tecnico sarà costituito dal nucleo centrale, integrato dalla struttura regionale competente per materia in relazione alla tipologia di piano o programma, e dalle altre strutture regionali che possono essere interessate dagli effetti del piano o programma. All'Organo Tecnico può partecipare anche ARPA che fornisce supporto tecnico scientifico.

Lombardia

La norma regionale individua e descrive le seguenti figure:

Ente proponente: Soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il piano/programma soggetto alle disposizioni della norma;

Autorità procedente: E' la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano/programma sia diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma. E' la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi. Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di piano/programma.

Autorità competente per la VAS: è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato. L'Autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale della pubblica amministrazione che procede alla formazione del piano/programma, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e 18 agosto 2000, n. 267. Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'Autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 4, Legge n. 448/2001;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Sulla base di quanto sta avvenendo nei procedimenti di VAS, svolti e in corso, in Lombardia la situazione dell'applicazione di tale disposizione normativa, è la seguente:

- Piani urbanistici di piccoli comuni (fino a 2000 abitanti) - PGT

Su questa tipologia di piani l'applicazione è problematica viste le scarse dimensioni dell'apparato comunale e la difficoltà di individuare internamente all'ente responsabilità autonome e terze rispetto all'autorità procedente/proponente.

- Piani urbanistici di comuni medio/grandi - PGT

Nei comuni medio/grandi le competenze Ambiente e Territorio sono suddivise su diversi assessorati, in questo caso le funzioni dell'Autorità proponente/procedente vengono spesso svolte dall'Assessorato all'Urbanistica/Territorio (ente che propone/redige il piano), mentre l'Assessorato all'Ambiente viene nominato Autorità competente.

Questa casistica è riscontrabile anche nei Comuni capoluoghi di provincia, Milano compreso.

- Piani provinciali

Stessa cosa accade per i piani provinciali in cui il ruolo dell'Autorità procedente/proponente è ricoperta dall'assessorato/direzione generale cui compete per materia la redazione del piano (es. PTCP - Direzione Territorio) mentre alla D.G. Ambiente/Ecologia spetta il ruolo di Autorità competente.

Nel caso di piani/programmi che trattano temi ambientali (Piani Ittici, di Indirizzo Forestale ecc.), la Direzione Ambiente viene chiamata a svolgere il ruolo di Autorità

proponente/procedente mentre la Direzione Territorio/Urbanistica quello di Autorità competente.

- Piani Regionali

Per quanto attiene ai piani regionali, anche qui l'Autorità proponente/procedente viene ricoperta dalla DG cui compete per materia la redazione del piano, mentre la Direzione Generale Urbanistica e Territorio, cui sono poste in capo le attività relative alla VAS congiuntamente all'Autorità Ambientale Regionale, vengono di norma nominate Autorità Competenti. Nel caso di piani competenti per tematica alla D.G. Urbanistica e Territorio (Piano Territoriale Regionale ecc.) è quest'ultima a svolgere le attività in capo all'Autorità proponente/procedente mentre spetta alla D.G. Ambiente il ruolo di Autorità competente.

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n.133 del 12 gennaio 2011, nel pronunciarsi in appello su alcuni ricorsi riuniti ha riformato la sentenza in primo grado del TAR Lombardia n. 1526/2010, con la quale, è stata ritenuta "illegittima la nomina dell'Autorità competente per la VAS nella specie individuata nel team dei responsabili dei settori urbanistica e lavori pubblici" del Comune resistente.

Il giudice amministrativo ha ritenuto che la VAS non debba essere intesa come un momento di controllo dell'attività di pianificazione; le due autorità invece, seppur ponendosi "in rapporto dialettico" in quanto tutelano interessi diversi, sono chiamate a collaborare "in vista del risultato finale della formazione di un piano o programma attento ai valori della sostenibilità e compatibilità ambientale".

La Corte, riferendosi in particolare all'art. 6, commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, afferma che "se da un lato emerge l'intento del legislatore nazionale di lasciare alle Regioni una certa libertà di manovra quanto alla delegabilità delle competenze agli enti locali e alle modalità della loro regolamentazione", dall'altro emerge "la volontà di assicurare che la fissazione delle competenze sia compiuta *a priori*, con atti che individuino in via generale e astratta i soggetti, uffici o organi cui viene attribuita la veste di autorità competente".

Se dunque, ad avviso del giudice, non è illegittimo, e anzi quasi fisiologico, "che l'autorità competente per la VAS sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa autorità procedente", occorre porre in essere la garanzia della generalità e dell'astrattezza della loro individuazione e regolamentazione, non essendo ammissibile demandare tale adempimento al momento della nomina del responsabile del procedimento.

Contemporaneamente alla pubblicazione della sentenza in esame, la Regione Lombardia ha emanato, con d.d.s. n. 13071 del 14 dicembre 2010, una circolare contenente indicazioni in merito all'applicazione della VAS nel contesto comunale.

In merito all'individuazione dell'autorità procedente/competente per la VAS la circolare ribadisce che le due autorità sono individuate all'interno dell'ente che procede nella formazione del piano in modo che siano ben distinte tra loro. In particolare l'autorità procedente è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di formazione del piano, mentre l'autorità competente è individuata, sempre all'interno dell'ente, nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3.2 degli allegati 1a-1b della d.g.r. 10 novembre 2010, n. 9/761.

Nell'individuazione dell'autorità competente si dovrà porre attenzione alla separazione delle due autorità (non deve esservi sovrapposizione, ciascuna deve essere autonoma nello svolgimento delle proprie funzioni), alla sussistenza di un adeguato grado di autonomia (in presenza di organici strutturati gerarchicamente deve essere assicurata l'autonomia operativa dell'autorità competente) e di competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

All'interno della circolare viene poi prevista una breve casistica riguardante i Comuni con un solo settore/area funzionale, i comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e, per tutti

i comuni, la possibilità di affidare l'incarico a contratto ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000.

Veneto

Nella Regione Veneto, l'art. 14 della L.R. n. 4/2008, individua l'autorità competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato, nella Commissione Regionale VAS, nominata con DGRV n. 3262/2006 e costituita da:

- Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, con funzioni di presidente;
- Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio con funzioni di vicepresidente;
- Segretario competente per materia, ovvero Dirigente dallo stesso delegato, quale componente variabile a seconda della natura del piano o programma in esame;
- Dirigente Regionale della Valutazione Progetti ed Investimenti con funzioni di segretario della Commissione.

Funge da supporto tecnico-amministrativo alla Commissione per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Regionale Valutazione Progetti ed Investimenti nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi.

Friuli Venezia Giulia

La L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, all'articolo 4, comma 1, lettera c, stabilisce che l'autorità competente, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, è la Giunta comunale.

A livello di pianificazione regionale invece, le diverse delibere della Giunta sanciscono che tale autorità è rappresentata dalla Giunta regionale.

Toscana

La Legge Regionale n. 10/2010 stabilisce quanto segue:

- Attribuzione delle competenze (in analogia a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 152/2006 art. 7 c.1):

Art. 11

1. Le competenze amministrative relative alla VAS sono così attribuite:

- a) alla Regione, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione;*
- b) alle province, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza delle province;*
- c) ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;*
- d) agli enti parco regionali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi.*

- Autorità competente (in analogia a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 152/2006 artt. 5 e 7):

Art. 12

1. L'autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;*
- b) adeguato grado di autonomia;*
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.*

2. Per i piani e programmi approvati dalla Regione l'autorità competente è individuata nella Giunta regionale.

3. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano, nell'ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

Nella Legge sono definite, in modo più preciso ed anche differenziato rispetto al D.Lgs. 152/2006, le diverse funzioni affidate all'Autorità procedente ed al Proponente, allo scopo di garantire la massima trasparenza nell'applicazione del principio contenuto nel D.Lgs. 152/2006 che richiede la separazione tra Autorità procedente ed Autorità competente per la VAS, confermando nella legge regionale la specificità del sistema toscano, che ha preso avvio con la normativa regionale sul governo del territorio e sulla valutazione integrata dei piani e programmi (leggi regionali 5/1995; 49/1999; 1/2005) ed è fondato sulla ripartizione delle responsabilità tra le singole amministrazioni locali e la Regione e sulla titolarità dell'approvazione dei piani/programmi affidata alle assemblee elettive. Pertanto, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale, l'Autorità competente per la VAS è stata individuata nella Giunta regionale, con il supporto tecnico-amministrativo del Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica (NURV, L.R. n. 49/1999), che ha il compito di verificare la corretta attuazione delle varie fasi previste dal processo valutativo. ARPAT ne fa parte per la verifica della corretta individuazione e valutazione dei temi ambientali. L'Autorità procedente è individuata nel Consiglio regionale, quale organo che ha la titolarità all'approvazione dei piani e programmi regionali. E', poi, lasciata agli enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l'individuazione di tali autorità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale.

Umbria

la Regione è competente all'espletamento della procedura di VAS per tutti i piani e programmi comunali, provinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea mentre la Provincia territorialmente interessata è competente all'espletamento della procedura di VAS sugli strumenti della pianificazione urbanistica comunale.

La Legge regionale prevede un Comitato di Coordinamento per l'espressione di pareri sui regolamenti previsti dalla Legge stessa e con funzioni consultive per la Giunta regionale in ordine alle valutazioni ambientali.

Abruzzo

Nella Regione Abruzzo per l'individuazione dell'Autorità competente, ci si avvale del principio secondo cui tale Autorità deve essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei Piani, ovvero, essa è identificata nell'amministrazione a cui compete l'approvazione del piano o programma (Amministrazione Comunale per piani comunali, Province per PTCP e altri piani provinciali, Regione per QRR, PST, Piano Paesistico, PAN, Piani dei Parchi e piani di competenza regionale).

Basilicata

Anche per quanto attiene al ruolo delle Autorità competenti in materia ambientale per le VAS la norma di riferimento è il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La Regione Basilicata ha inteso interpretare il suddetto disposto normativo adottando la prassi, fino ad oggi applicata in tutti i provvedimenti avviati ed a tutte le scale territoriali, di individuare quale Autorità competente l'Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Sviluppo della Sostenibilità della Regione Basilicata. Tale prassi è risultata priva di particolari criticità, poiché l'attribuzione del ruolo di Autorità competente ad uno specifico Ufficio Regionale istituzionalmente non preposto all'elaborazione di piani e programmi garantisce la separazione netta rispetto alle Autorità procedenti anche laddove queste dovessero identificarsi con una struttura regionale.

Puglia

La circolare esplicativa adottata dalla Regione Puglia con DGR n. 981 del 13.06.2008, nelle more dell'adeguamento della normativa regionale al dettato nazionale, all'art. 4 individua

l'Autorità competente nell'Ufficio VAS incardinato nel Servizio Ecologia della Regione Puglia.

Sicilia

La Deliberazione N. 200 del 10 giugno 2009, individua un'unica Autorità competente per tutti i livelli territoriali.

L'autorità ambientale competente in materia di VAS è l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio 2 V.A.S. - V.I.A.

1.3 I Soggetti competenti in materia ambientale

La Lombardia, l'Umbria, l'Abruzzo e la Sicilia sono le Regioni in cui le norme sulla VAS individuano una lista di soggetti competenti in materia ambientale da consultare obbligatoriamente. Sia in queste regioni che nelle altre che non hanno liste di riferimento, l'Agenzia ambientale è considerata soggetto competente in materia ambientale.

Piemonte

Sulla base della DGR 12-8931 del 9/06/2008, l'autorità preposta alla VAS, cui compete la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a valutazione, è tenuta a consultare i soggetti competenti in materia ambientale, definiti come coloro che possono essere interessati dagli effetti che l'attuazione del piano o programma può avere sull'ambiente.

Tali soggetti devono essere individuati dall'autorità preposta alla VAS in collaborazione con l'autorità proponente, in relazione all'esercizio delle loro specifiche funzioni amministrative e competenze in materia ambientale, tenuto conto del territorio interessato, della tipologia di piano o programma e degli interessi pubblici coinvolti.

Sono consultati nelle varie fasi di:

- verifica di assoggettabilità
- definizione dei contenuti del RA
- valutazione del p/p e del RA.

La citata DGR, all'allegato II, ovvero le procedure di VAS per i PRGC, ne individua preliminarmente alcuni, ARPA, ASL, Enti Parco, etc, non dando comunque un obbligo ai comuni di consultare tali soggetti.

Lombardia

Gli allegati alla D.g.r. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 "*Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005 ; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli*" e s.m.i. – definiscono con la seguente modalità i Soggetti competenti in materia ambientale, evidenziandone il ruolo:

“Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani/programmi.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessitano anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

a) Sono soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPA;
- ASL;
- Enti gestori aree protette;

- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di Incidenza);
- Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o la verifica di VIA);

b) Sono enti territorialmente interessati:

- Regione;
- Provincia;
- Comunità Montane;
- Comuni interessati;
- Autorità di Bacino;

c) Contesto transfrontaliero:

- Svizzera - Cantoni;
- Regioni, Province e Comuni Confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente."

Veneto

La normativa regionale non stila un vero e proprio elenco di Soggetti competenti in materia ambientale.

Negli allegati della DGRV n. 791 del 31 marzo 2009 sono indicati a titolo esemplificativo come soggetti competenti in materia ambientale gli Enti Parco, le Autorità di Bacino, le Soprintendenze, le Province, i Comuni, ARPA Veneto, ecc.

Friuli Venezia Giulia

A livello di pianificazione regionale, le diverse delibere della Giunta che, di volta in volta, definiscono le procedure da seguire per lo svolgimento della VAS, individuano anche l'elenco dei Soggetti competenti vi includono, quasi sempre, alcune Direzioni regionali, l'ARPA Friuli Venezia Giulia, le Aziende per i Servizi sanitari e le Province.

Toscana

La Legge Regionale n. 10 del 12/02/2010, definisce i soggetti da consultare dividendoli in Enti territoriali interessati e Soggetti competenti in materia ambientale (tale distinzione non è prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 che parla in generale di soggetti competenti in materia ambientale) e dà le seguenti definizioni:

- *enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dagli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del p/p;*
- *soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica o inerente la tutela della salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti sull'ambiente dall'attuazione del p/p.*

Secondo quanto sopra ARPA Toscana rientra nella categoria dei Soggetti competenti in materia ambientale.

Umbria

I soggetti competenti in materia ambientale da invitare, a cura dell'Autorità competente, alle fasi del procedimento di VAS e di Verifica di assoggettabilità sono individuati come segue:

- a) *la Regione, servizi competenti;*
- b) *le Province interessate;*
- c) *i Comuni interessati;*
- d) *le Comunità montane interessate;*
- e) *gli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali interessati;*
- f) *Aziende Unità Sanitarie Locali interessate;*
- g) *ARPA Umbria;*

- h) *Parco nazionale Monti Sibillini, ove interessato;*
- i) *Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici dell’Umbria;*
- j) *Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Umbria;*
- k) *Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria;*

In base alla tipologia del piano o programma e ai prevedibili significativi impatti sull’ambiente, possono essere individuati altri soggetti portatori di specifiche competenze ambientali.

Abruzzo

Con Circolare del 18 Dicembre 2008, la Regione Abruzzo ha stilato un elenco non esaustivo di Pubbliche Amministrazioni individuate in qualità di Soggetti competenti in materia ambientale per le VAS, tra le quali è stata inserita l’ARTA Abruzzo.

Pertanto, l’ARTA è coinvolta, nei molteplici procedimenti, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, nelle fasi di consultazione per le diverse tematiche ambientali e per l’espressione dei pareri di competenza con un apposito gruppo di lavoro istituito con Deliberazione del Direttore Generale nel maggio 2009.

Basilicata

Anche per quanto riguarda la definizione e il ruolo dei Soggetti competenti in materia ambientale per le VAS la norma di riferimento è sempre il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Alla data di stesura del presente rapporto, l’ARPA Basilicata è stata individuata in tutti i processi di VAS attivati come Soggetto competente in materia ambientale .

Sicilia

I Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) sono individuati in due livelli territoriali, un livello regionale che comprende:

- a) *Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente*
- b) *Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione*
- c) *Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste*
- d) *Assessorato Regionale Cooperazione, Artigianato e Pesca*
- e) *Assessorato Regionale Industria*
- f) *Assessorato Regionale ai LL.PP.*
- g) *Assessorato Regionale al Turismo, Comunicazione e Trasporti*
- h) *Assessorato Regionale Sanità*
- i) *Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - ARPA Sicilia*
- j) *Agenzia Regionale per le Acque e i Rifiuti - ARRA*
- k) *Dipartimento Regionale di Protezione Civile*
- l) *Azienda Foreste Demaniali*
- m) *Ufficio Speciale Coordinamento Iniziative Energetiche*
- n) *Ufficio Speciale Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale*
- o) *Altri Uffici Speciali Regionali*
- p) *Enti Parco Regionali*
- q) *Province Regionali*

Mentre a livello provinciale, sovracomunale e comunale sono stati individuati i seguenti soggetti:

- a) *Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente*
- b) *Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale Urbanistica*

- c) *ARPA Sicilia (Dipartimento Provinciale)*
- d) *Provincia di appartenenza*
- e) *Tutti i Comuni limitrofi al Comune che redige il Piano*
- f) *Ufficio del Genio Civile*
- g) *Soprintendenza BB.CC.AA*
- h) *Azienda Unità Sanitaria Locale provinciale di appartenenza - AUSL*
- i) *Ispettorato Provinciale Ripartizione Foreste*
- j) *Enti Gestori delle Riserve Naturali Orientate - RNO*
- k) *Enti Gestori delle Aree Marine Protette - AMP*
- l) *Capitanerie di Porto.*

L'Autorità competente e l'Autorità procedente, possono individuare ulteriori Soggetti competenti in materia ambientale, in relazione al tipo di piano o programma da sottoporre a VAS.

1.4 Le modalità di consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico nelle diverse fasi della procedura VAS

In tutte le leggi regionali sono previste modalità di consultazione tese a favorire un'ampia partecipazione dei Soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico.

Il ricorso a tecnologie informatiche ed elettroniche per assicurare la diffusione delle informazioni è previsto nelle disposizioni normative delle regioni Piemonte, Lombardia, Sicilia. La Conferenza è prevista come strumento per facilitare ed accelerare l'acquisizione dei pareri dei Soggetti consultati nelle regioni Umbria, Sicilia, in Piemonte è consigliata, in Veneto è previsto che la Commissione Regionale VAS possa indire una riunione della Commissione stessa allargata ai Soggetti ambientali consultati al fine di acquisire i relativi pareri.

Piemonte

Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998 dispone che "qualunque soggetto" possa presentare all'autorità preposta all'approvazione del piano o programma osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale. Prevede, inoltre, che la raccolta di tali osservazioni avvenga nei tempi e nei modi stabiliti per la pubblicità e la partecipazione dalla normativa settoriale di riferimento.

La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale con relativa sintesi non tecnica devono, pertanto, essere messi a disposizione dei Soggetti competenti in materia ambientale e dei settori di pubblico interessato al fine di raccogliere pareri e osservazioni, oltre che dell'Autorità preposta alla VAS ai fini della valutazione ambientale complessiva.

Sulla base della DGR 12-8931 è considerato pubblico interessato il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha interessi al riguardo da far valere (ad es. organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente o organizzazioni sindacali).

La DGR raccomanda di assicurare un'adeguata diffusione delle informazioni anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili, in coerenza con quanto previsto dalla normativa sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

La DGR consiglia che le fasi di consultazione dei Soggetti competenti, siano svolte tramite conferenza dei servizi per favorire lo scambio di informazioni e idee tra i vari soggetti e le varie autorità.

Lombardia

Sugli strumenti da utilizzare la norma regionale suggerisce:

“Gli strumenti da utilizzare nella partecipazione devono garantire l’informazione minima a tutti i soggetti coinvolti, che devono essere messi in grado di esprimere pareri su ciascuna fase e di conoscere tutte le opinioni e i pareri espressi e la relativa documentazione. Gli strumenti di informazione sono essenziali per garantire trasparenza e ripercorribilità al processo. A tale fine possono essere impiegati strumenti di tipo informatico e possono essere attivati forum on-line su siti web. I risultati della partecipazione è opportuno vengano resi pubblici al pari di quelli dei processi di negoziazione/concertazione e consultazione. E’ inoltre opportuno che essi divengano parte integrante del percorso di VAS, incidendo sulla elaborazione del piano/programma”.

Veneto

Nella procedura di VAS il soggetto proponente, al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso, avvia una consultazione con l’Autorità competente, cioè la Commissione Regionale VAS, e con i Soggetti competenti in materia ambientale (Enti Parco, Autorità di Bacino, Soprintendenze, Provincia, Comuni, ARPA Veneto, ecc.) che possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti dall’attuazione del piano o programma. La Commissione Regionale VAS, tenuto conto dei pareri delle autorità ambientali consultate, si esprime sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Dopo la elaborazione della proposta di piano o programma e della proposta di rapporto ambientale e la loro adozione, il Proponente avvia la fase di consultazione e partecipazione, provvedendo alla pubblicazione di un avviso dell’avvenuto deposito della proposta del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, al fine di mettere il tutto a disposizione del pubblico e dei Soggetti competenti in materia ambientale, quest’ultimi già coinvolti nella fase di consultazione preliminare.

Nel caso di procedure per la verifica di assoggettabilità, il soggetto proponente trasmette alla Commissione Regionale VAS, assieme al rapporto preliminare, un elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del piano o programma. La Commissione Regionale VAS, anche con riferimento ai soggetti ambientali citati nell’allegato F della DGRV n. 791, approva o modifica l’elenco dei soggetti da consultare competenti in materia ambientale, che possono essere interessati agli effetti che l’attuazione, del piano o programma o delle varianti, può avere sull’ambiente. La Commissione trasmette ai soggetti così individuati il rapporto preliminare per acquisirne il parere. Entro trenta giorni dalla data di invio del rapporto, i soggetti consultati trasmettono il parere alla Commissione e all’Autorità procedente. È facoltà della Commissione indire una riunione della Commissione stessa allargata ai soggetti ambientali consultati al fine di acquisire i relativi pareri. La Commissione, sentito il soggetto proponente e tenuto conto dei pareri pervenuti ovvero acquisiti in sede di commissione allargata, emette il provvedimento finale motivato di assoggettabilità o di esclusione dalla valutazione VAS.

Toscana

Richiamando la distinzione dei Soggetti da consultare tra Enti territoriali interessati e Soggetti competenti in materia ambientale, la L. R. n. 10 prevede la sola consultazione dei secondi nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, mentre sono entrambi consultati nell’ambito della procedura di valutazione; tale distinzione non è prevista dal D.Lgs. n. 152/2006, in cui si parla in generale di soggetti competenti in materia ambientale che vengono consultati sia in verifica sia in valutazione.

Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico la Legge, come già il D.Lgs. n. 152/2006, ne prevede il coinvolgimento solo nella procedura di valutazione e non nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

Umbria

Il processo di VAS si svolge attraverso la Conferenza di consultazione preliminare e attraverso la Conferenza di VAS.

La Conferenza di consultazione preliminare è convocata per consentire l'acquisizione di elementi informativi, contributi, prime valutazioni e riferimenti ambientali, utili a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale. La Conferenza si conclude entro novanta giorni dalla sua indizione, salvo quanto diversamente stabilito nel corso dei suoi lavori. Alla Conferenza di consultazione preliminare, oltre ai soggetti portatori di competenze ambientali.....,, partecipano le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale in materia.

La Conferenza di VAS è convocata per consentire l'esame da parte dell'Autorità competente, unitamente all'Autorità procedente e ai soggetti portatori di competenze ambientali, del Rapporto ambientale della proposta dei piani e programmi e di tutte le osservazioni e contributi pervenuti durante la fase della consultazione pubblica. Alla Conferenza di VAS possono essere chiamati a partecipare dall'Autorità competente gli esperti di cui all'articolo 17. La Conferenza di VAS si conclude entro sessanta giorni dalla sua indizione e può essere sospesa una sola volta per motivate esigenze istruttorie. Il parere motivato è reso da parte dell'Autorità competente entro i successivi trenta giorni.

I soggetti convocati alla Conferenza di VAS e alla Conferenza per la Verifica di assoggettabilità partecipano al procedimento attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le materie ambientali di competenza della stessa.

Basilicata

In Regione Basilicata l'Autorità competente unitamente con l'Autorità procedente individua di volta in volta i Soggetti competenti in materia ambientale. L'Arpa Basilicata, come già riferito, ad oggi è stata sempre individuata come Soggetto competente. Per i primi procedimenti avviatisi in Regione, l'Autorità competente convocava tutti i Soggetti competenti in materia ambientale precedentemente individuati, unitamente all'Autorità procedente, ad una riunione di presentazione del progetto preliminare del piano o programma, sia che fosse assoggettato a VAS, sia che fosse sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità.

Ad oggi invece, pur in assenza di qualsivoglia atto formale, per le procedure di verifica di assoggettabilità, l'Autorità competente ha inteso eliminare questa fase interlocutoria preliminare e procedere all'invio di una copia del Rapporto Preliminare, su supporto informatico, al fine di acquisire il parere di competenza nei trenta giorni stabiliti dalla norma.

Anche per le modalità di consultazione del pubblico non esistono riferimenti normativi regionali.

Sicilia

- Verifica di assoggettabilità

Allo scopo di semplificare le procedure amministrative la deliberazione della giunta regionale dispone che l'Autorità competente, ove ritenuto utile, può acquisire i pareri dei Soggetti competenti in materia ambientale procedendo alla convocazione di una conferenza di valutazione, tradizionale o telematica; in quest'ultimo caso invia la documentazione ai soggetti

competenti tramite posta elettronica certificata ed acquisisce allo stesso modo i pareri da parte dei soggetti consultati.

Alla conferenza, oltre ai soggetti competenti, partecipano l'Autorità procedente ed il soggetto proponente (qualora diverso dall'autorità procedente).

Il provvedimento finale di verifica dovrà inoltre essere pubblicato sui siti web istituzionali sia dell'autorità competente che procedente per almeno 45 gg.

- Consultazione sul rapporto preliminare

Allo scopo di semplificare le procedure amministrative e di pervenire alla formulazione delle decisioni attraverso un confronto dialettico tra i diversi soggetti, la deliberazione dispone che l'autorità competente, ove ritenuto utile, può convocare una conferenza di valutazione. L'attività della conferenza è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 14 ter della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. Allo scopo di evitare la duplicazione delle valutazioni, attraverso la conferenza possono essere acquisite e condivise anche informazioni ambientali di cui i soggetti pubblici partecipanti dispongono.

Alla conferenza, oltre ai soggetti pubblici di cui al precedente comma, partecipano l'autorità procedente ed il soggetto proponente (qualora diverso dall'autorità procedente).

La conferenza, a meno che non vengano concordati termini temporali inferiori, conclude i propri lavori entro 90 giorni dal ricevimento del rapporto ambientale preliminare da parte dell'autorità competente.

- Consultazione sul Rapporto ambientale

La fase di consultazione del rapporto ambientale è successiva alla adozione del piano/programma. Infatti la deliberazione specifica che l'Autorità procedente, a seguito dell'adozione del piano o programma, trasmette all'Autorità competente, su supporto cartaceo e informatico, gli elaborati comprendenti il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso.

Allo scopo di semplificare le procedure amministrative e di pervenire alla formulazione della decisione finale attraverso un confronto tra i diversi soggetti, la deliberazione dispone che l'autorità competente, ove ritenuto utile, può convocare una conferenza di valutazione. L'attività della conferenza è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 14-ter della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.

La conferenza svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati durante la fase di pubblicazione.

La conferenza, a meno che non vengano concordati termini temporali più ristretti, conclude i propri lavori entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.

L'Autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla conclusione della conferenza.

L'Autorità procedente provvede, ove necessario, alla revisione del piano/programma alla luce delle osservazioni ed opposizioni ritenute accoglibili e del parere motivato espresso.

1.5 Il monitoraggio VAS di piani e programmi

Le norme regionali in generale non aggiungono specificazioni o maggiori dettagli attuativi a quanto stabilito nella norma nazionale in merito al monitoraggio.

Piemonte

L'articolo 20 della legge regionale 40/1998 non prevede nulla di specifico in relazione al monitoraggio, mentre la successiva DGR 12-8931 fornisce alcune indicazioni operative, sia in considerazione di quanto previsto dal 152/06 e s.m.i., sia della rilevanza che il tema del

monitoraggio ha assunto nella prassi amministrativa attuale e nel dibattito tecnico-scientifico in materia di valutazione delle politiche e degli interventi.

La DGR prevede le seguenti modalità per l'espletamento del monitoraggio, non discostandosi molto da quanto previsto dalla legislazione nazionale. Rispetto a quest'ultima, inoltre, non viene citata l'Agenzia ambientale e non vengono esplicitate le competenze dei diversi attori del monitoraggio.

La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ambientale, precisate in relazione alla tipologia del piano o programma e alla natura degli effetti ambientali significativi previsti, deve essere contenuta nel rapporto ambientale, ad integrazione delle informazioni richieste dall'allegato F) della legge regionale 40/1998.

Sulla base di quanto proposto nel rapporto ambientale e delle indicazioni eventualmente contenute nel parere di compatibilità ambientale, contestualmente all'approvazione del piano o programma, deve essere approvato un programma di monitoraggio ambientale, nel quale sono specificate le modalità di controllo degli effetti ambientali e di verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dal piano o programma, anche attraverso l'utilizzo di specifici indicatori opportunamente selezionati allo scopo, nonché adeguati alla scala di dettaglio e al livello attuale delle conoscenze.

Nel programma di monitoraggio ambientale devono essere individuate le risorse, le responsabilità ed i ruoli e devono essere definiti tempi e modalità per l'attuazione di quanto previsto.

Nelle attività di monitoraggio ambientale, al fine di evitare duplicazioni, devono essere utilizzati in via prioritaria, qualora ritenuti adeguati, i meccanismi di controllo già esistenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione ovvero già predisposti per il monitoraggio di altri piani e programmi.

Infine la DGR suggerisce che gli esiti del monitoraggio ambientale e delle eventuali misure correttive, adottate a seguito della rilevazione di effetti negativi imprevisti vengano comunicati al pubblico attraverso i siti web dell'autorità responsabile dell'attuazione del piano o programma e dell'autorità preposta alla VAS.

Lombardia

Le normative vigenti non approfondiscono il tema del monitoraggio, rispetto cui viene riportato quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs 4/2008.

La D.C.R. n. 351 del 13 marzo 2007 - *“Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi”*, recepisce la Direttiva attribuendo al monitoraggio la seguente definizione:

“Attività di controllo degli effetti ambientali significativi dovuti all'attuazione dei piani e programmi, al fine fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal piano/programma consentendo di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune”.

Sempre all'interno della stessa D.C.R., laddove vengono richiamate le fasi del processo VAS di piano/programma, in merito al sistema di monitoraggio viene riportato:

“Nella fase di attuazione e gestione del piano/programma il monitoraggio è finalizzato a:

- *garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente in relazione agli obiettivi prefissati;*
- *fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal piano/programma, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il piano/programma si è posto;*
- *permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie”;*

e ancora:

Il sistema di monitoraggio del piano/programma comprende/esplicita:

- *le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi dell'attuazione del piano/programma;*
- *le modalità organizzative, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali;*
- *le risorse necessarie per la realizzazione e gestione”.*

Analizzando i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi della VAS di piani e programmi (allegati alla D.g.r. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 e s.m.i.) il monitoraggio viene rappresentato nel seguente modo:

“Gestione e monitoraggio:

Il piano/programma individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano/programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente”.

La Regione Lombardia sta attualmente effettuando una sperimentazione con alcuni comuni il cui obiettivo è quello di costruire un sistema di monitoraggio di piani urbanistici comunali (PGT), basato sulla metodologia condivisa nell'ambito della convenzione ISPRA/ARPA/APPA “Definizione di indicatori utili per l'attuazione della VAS”, e il più possibile integrato con i piani sovraordinati già emanati dalla Regione Lombardia (PTR) e dalle Province (PTCP).

Veneto

La normativa regionale non tratta nello specifico il monitoraggio ambientale del piano/programma.

Unica citazione in materia è l'obbligo per il proponente o l'autorità procedente di provvedere, dopo l'approvazione del piano e del rapporto ambientale, alla pubblicazione sul proprio sito web del piano o programma, del parere motivato espresso dall'autorità competente, della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate per il monitoraggio ambientale.

Toscana

Entrando nel merito di quanto previsto per il monitoraggio dei piani e programmi la Legge regionale n. 10/2010 specifica quanto segue:

- *le attività di monitoraggio, facenti parte integrante del rapporto ambientale, devono comprendere il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del p/p ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale;*
- *il p/p deve individuare le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;*
- *il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l'attività dell'Agenzia (L.R. n. 30/2009).*

La Legge prevede, per l'attuazione delle disposizioni in essa contenute, l'approvazione di un Regolamento e la predisposizione di Linee Guida come supporto tecnico alle procedure di VAS e supporto tecnico interpretativo della Legge e del Regolamento. Per cui ulteriori dettagli tecnici, rispetto a quanto previsto dalla Legge, sulle modalità di svolgimento della procedura di VAS e nello specifico del monitoraggio saranno eventualmente indicati in tali atti.

Umbria

Il monitoraggio ambientale è attuato secondo quanto definito nella apposita sezione del Rapporto ambientale del piano o programma approvato, nella quale sono individuati i soggetti, le responsabilità, la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie e le scadenze temporali per la realizzazione, la gestione e le verifiche degli esiti del monitoraggio.

I risultati delle attività di monitoraggio ambientale sono trasmessi all'Autorità competente e al Proponente e all'Autorità procedente, i quali congiuntamente verificano il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, individuano gli impatti negativi imprevisti e propongono eventuali misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate a cura del Proponente e dell'Autorità competente è data adeguata informazione sia attraverso i siti web dell'Autorità competente, del Proponente dei piani o programmi e dell'ARPA, sia attraverso conferenze pubbliche di divulgazione.

Le informazioni raccolte con il monitoraggio sono prese come riferimento in caso di eventuali modifiche ai piani e programmi e incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Basilicata

Come già evidenziato in precedenza in Basilicata non esiste una normativa regionale in tema di Valutazione Ambientale Strategica e conseguenzialmente nessuna indicazione sui monitoraggi VAS; pertanto quanto riportato nel D. Lgs. 152 e s.m.i. rappresenta per la Regione l'unico riferimento normativo.

Sicilia

La deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, specifica che:

Le misure previste per il monitoraggio, ovvero gli indicatori e le modalità, complessivamente definite come il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del piano o programma, sono parte integrante del rapporto ambientale.

L'autorità procedente deve effettuare il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma al fine di individuare, tra gli altri, eventuali effetti negativi imprevisti, e di adottare eventuali misure correttive.

Per l'effettuazione del monitoraggio l'autorità procedente definisce d'intesa con l'autorità competente le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati, avvalendosi, ove occorra, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Sicilia (ARPA).

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione principalmente attraverso i siti web dell'autorità.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma.

1.6 Il ruolo di ARPA/APPA nella VAS e in particolare nel monitoraggio VAS di piani e programmi.

Il ruolo nelle VAS dell'Agenzia ambientale quale Soggetto competente in materia ambientale viene chiaramente esplicitato nelle disposizioni normative di Lombardia, Umbria, Abruzzo e Sicilia. ARPA Puglia è individuata come supporto tecnico nella fase di valutazione.

Soltanto nella Legge regionale dell'Umbria viene assegnato un ruolo preciso all'Agenzia quale soggetto competente per lo svolgimento delle attività di monitoraggio ambientale sui piani e programmi sottoposti a VAS.

Piemonte

Come accennato in precedenza, nella D.G.R. n. 12-8931, relativamente alla identificazione dei soggetti con competenze ambientali, solo per le procedure inerenti gli strumenti urbanistici comunali, si afferma che “... *in linea di massima che per gli strumenti urbanistici comunali siano da coinvolgere in ogni caso le strutture provinciali competenti in materia ambientale, l'ARPA, le ASL, e gli enti di gestione delle aree protette presenti nelle aree interessate dal piano o variante.*”

In base a tale affermazione i comuni convocano solitamente ARPA come soggetto competente individuato.

Pur non essendo esplicitato nella DGR, generalmente, ARPA viene convocata anche per le procedure provinciali e regionali.

La DGR, relativamente al monitoraggio nella procedura di VAS, si limita a riassumere quanto previsto dal D.L. 152/2006 e dalla Direttiva 42/2001 senza però indicare uno specifico ruolo né per Arpa Piemonte né per altri enti.

Lombardia

In conseguenza a quanto previsto dalle norme regionali, ARPA viene obbligatoriamente coinvolta in qualità di Soggetto competente in materia ambientale, dalle Autorità competenti di concerto con le Autorità procedenti in tutti i processi di VAS previsti per piani/programmi di ogni scala territoriale.

Come già illustrato in precedenza, la normativa regionale non assegna, nei monitoraggi VAS, uno specifico ruolo ad ARPA, lasciando agli enti “libertà di interpretazione” della frase: “il monitoraggio deve essere fatto avvalendosi del sistema delle Agenzie per l’Ambiente”.

Veneto

La DGRV n. 791 del 31 marzo 2009 ha definito l’articolazione delle procedure di assoggettabilità e di VAS, suddividendole in fasi operative prevedendo la partecipazione di ARPAV e di altri soggetti nella verifica di assoggettabilità e nelle consultazioni .

Durante la procedura di screening ARPAV riceve il rapporto ambientale preliminare dall’Autorità competente ed esprime un parere per i temi ambientali.

Nella elaborazione della proposta di piano e del rapporto ambientale il Proponente avvia una consultazione con i Soggetti competenti in materia ambientale (ARPAV, Enti Parco, Autorità di Bacino, Soprintendenze, Province, Comuni, ecc). La Commissione Regionale VAS, tiene conto dei pareri dei soggetti consultati, quando si esprime sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

ARPAV a supporto del monitoraggio contribuisce comunque ad aggiornare indicatori utili alla pianificazione territoriale e alla VAS a disposizione delle Amministrazioni locali, per le diverse matrici ambientali secondo quanto previsto dall’art. 10 della L.R. 11/2004 (Norme per il governo del territorio).

Toscana

La Legge regionale prevede che per la redazione del Rapporto Ambientale possano essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) gestito da ARPAT.

Come riportato nel punto 1.5, in merito al monitoraggio VAS di p/p, la Legge regionale prevede che ARPAT possa essere coinvolta nelle attività di monitoraggio a discrezione dell’Autorità competente.

Umbria

ARPA Umbria è individuata quale Soggetto competente in materia ambientale da invitare, a cura dell'Autorità competente, alle fasi del procedimento di VAS e di Verifica di assoggettabilità.

ARPA Umbria è il soggetto competente per lo svolgimento delle attività di monitoraggio ambientale sui piani e programmi sottoposti a VAS, nonché competente per la vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alla VIA e sull'osservanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento di Verifica di assoggettabilità ovvero di Valutazione di Impatto Ambientale al fine di verificarne il puntuale rispetto.

Al monitoraggio ambientale dei piani e programmi sottoposti a VAS provvede l'ARPA secondo specifici protocolli tecnici concordati con il Proponente del piano o programma.

La Regione si avvale di ARPA per definire il Quadro Ambientale Regionale, QuAR, che costituisce la base per la redazione dei rapporti e delle relazioni preliminari ambientali.

L'ARPA cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento di un Catalogo Regionale degli Indicatori, di seguito denominato CRDI, per il monitoraggio ambientale dei piani o programmi. Il CRDI definisce per tipologie di piani o programmi gli indicatori ambientali e costituisce il riferimento per la formazione dei programmi di monitoraggio di tutti i piani e programmi da sottoporre a VAS

Abruzzo

ARTA Abruzzo è individuata quale Soggetto competente in materia ambientale dalla Circolare del 18 dicembre 2008 della Regione Abruzzo. Pertanto è coinvolta nei molteplici procedimenti di VAS.

Basilicata

Quanto riportato nella norma nazionale rappresenta per la Regione l'unico riferimento normativo.

Puglia

L'art 4 della Circolare n. 1/2008 – Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S individua l'ARPA Puglia quale supporto tecnico nella fase di valutazione. Riguardo al ruolo di ARPA in relazione al monitoraggio la Circolare regionale ribadisce quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 confermando che "il monitoraggio deve essere fatto avvalendosi del sistema delle Agenzie per l'Ambiente".

Sicilia

L'ARPA Sicilia, secondo quanto stabilito dalla deliberazione N. 200, è chiamata a partecipare nelle fasi di consultazione a livello regionale e a livello provinciale, sovracomunale e comunale (verifica di assoggettabilità, rapporto preliminare, rapporto ambientale), in qualità di Soggetto competente in materia ambientale.

In particolare, la deliberazione individua tra i Soggetti competenti in materia ambientale:

- per il livello regionale, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;
- per il livello provinciale/sovracomunale/comunale, l'ARPA Sicilia -Dipartimento Provinciale.

Inoltre, la deliberazione regionale dispone che per l'effettuazione del monitoraggio l'Autorità procedente definisce d'intesa con l'Autorità competente le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati, avvalendosi, ove occorra, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia.

2. STATO DELL'ARTE DEI RUOLI E DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE AGENZIE NELLE APPLICAZIONI DI VAS

ARPA Piemonte

Ad oggi ARPA Piemonte svolge una duplice attività nell'ambito della VAS:

- 1) attività di supporto tecnico-scientifico agli Enti proponenti e/o competenti relativamente alla fase sia di verifica, che di valutazione per VAS regionali, provinciali e comunali;
- 2) attività di supporto alla redazione dei documenti preliminari di scoping e dei Rapporti Ambientali nelle procedure di valutazione.

Nel caso 1) l'attività si esplica nella verifica ed analisi della documentazione prodotta dall'Ente proponente, nell'effettuazione di sopralluoghi, nella predisposizione di relazioni tecniche e nella partecipazione alle conferenze dei servizi e a Organi Tecnici.

Il numero più consistente delle procedure a cui ARPA partecipa riguarda sicuramente le VAS comunali intese sia come nuovi PRGC, che varianti sia strutturali che parziali. Tale attività viene svolta dalle strutture Dipartimentali territoriali di Arpa con l'eventuale collaborazione dell'Area Funzionale Tecnica.

Per quanto riguarda le VAS di piani settoriali sia regionali, che provinciali ARPA viene coinvolta come soggetto con competenza ambientale. L'attività viene svolta dalla Struttura Semplice Ambiente e Natura (Struttura Complessa Area Funzionale Tecnica) e dalle strutture dipartimentali interessate dai piani provinciali.

ARPA viene coinvolta dall'Organo Tecnico regionale per la VAS, anche in fase di predisposizione del parere motivato, quando questo spetta alla Regione. Nei primi tempi di applicazione della VAS ai piani comunali, anche alcuni comuni avevano richiesto ad ARPA la disponibilità a partecipare all'Organo Tecnico per la predisposizione del parere motivato.

Attualmente ARPA sta fornendo il proprio contributo alla Regione Piemonte (settore Urbanistica e Ambiente) per la redazione di linee guida utili alla stesura dei documenti di verifica/valutazione e di Rapporto Ambientale.

Il numero delle procedure seguite per tali attività negli ultimi anni sono riportate nella tabella seguente.

anno	Totali	Nazionali	Regionali	Provinciali	Comunali (di cui verifiche assogg.)
2008	132	2	1	4	125 (circa 100)
2009	274	4	5	4	261 (circa 210)
2010 (al 15/9/2010)	146	1	4	4	137 (circa 110)

Per quanto riguarda il caso 2), ARPA Piemonte fornisce supporto alla redazione dei documenti preliminari di scoping e dei Rapporti Ambientali correlati alle Proposte di Piano nelle procedure di valutazione.

Ad oggi ARPA ha partecipato alla redazione di VAS per i seguenti piani:

- Piano Territoriale Regionale,
- Piano Paesaggistico Regionale,
- Piano Faunistico Venatorio Regionale;
- Piano Regionale dei Rifiuti,
- Piano Regionale per la Logistica,

- Piano delle Attività Estrattive Provinciale della Provincia del Verbano – Cusio – Ossola
- Nel 2010 ad ARPA è stato affidato l'incarico di redigere il Rapporto Ambientale correlato alla Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale.

Per quanto riguarda nello specifico il contributo nel monitoraggio, ARPA nella maggior parte dei casi, individua e suggerisce set di indicatori utili sia nella definizione del contesto ambientale, sia nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi del piano.

In particolare Arpa si avvale di indicatori individuati ed elaborati internamente all'Agenzia: alcuni, relativi alle pressioni esercitate sul territorio, fanno parte di una Banca Dati Indicatori Ambientali Territoriali attualmente disponibile sulla intranet; altri sono indicatori elaborati ad hoc per alcuni piani regionali legati alla caratterizzazione ecosistemica del territorio.

ARPA Lombardia

ARPA Lombardia è coinvolta obbligatoriamente dall'ente locale nell'ambito del processo di VAS in qualità di "Soggetto competente in materia ambientale". Grazie alla conoscenza del territorio, ARPA interviene già dalle prime fasi di costruzione di piani/programmi (fase di scoping) fornendo informazioni sulle eventuali criticità/potenzialità ambientali presenti sul territorio, collabora, attraverso l'invio di osservazioni, alla valutazione delle scelte individuate, alla stesura del quadro ambientale, anche attraverso la fornitura di dati. Valuta e/o propone obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano e verifica la sostenibilità e la coerenza fra gli obiettivi di protezione ambientale, obiettivi di piano e azioni di piano. Valuta la stima degli impatti sull'ambiente e supporta nella definizione di misure finalizzate ad impedire, ridurre o mitigare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano sia per gli obiettivi generali che per i singoli ambiti di trasformazione.

La partecipazione di ARPA ai processi di VAS è garantita dalla presenza di funzionari che intervenendo alle conferenze di VAS, partecipano a tutto il processo, formulano osservazioni sulla documentazione prodotta (Documento di Scoping/Rapporto Ambientale) e collaborano nella definizione di indicatori riferiti al monitoraggio.

Come già illustrato in precedenza, la normativa regionale non assegna, nei monitoraggi VAS, uno specifico ruolo ad ARPA, lasciando agli enti "libertà di interpretazione" dell'espressione: "il monitoraggio deve essere fatto avvalendosi del sistema delle Agenzie per l'Ambiente".

In conseguenza di tale "vuoto normativo", ARPA ha provveduto a delineare le proprie attività nei monitoraggi, tenuto conto dei contenuti del documento sui "Ruoli delle ARPA nei monitoraggi VAS" prodotto nell'ambito della convenzione ISPRA/ARPA/APPA "Definizione di indicatori per le VAS", scegliendo di fornire supporto attraverso:

- la definizione di indicatori di contesto, calibrati sui piani urbanistici comunali, efficaci anche per i monitoraggi;
- la valutazione dei sistemi di monitoraggio proposti dai Rapporti Ambientali di VAS;
- la valutazione dei report di monitoraggio inviati dagli enti locali;
- il supporto nella revisione di obiettivi e azioni e nell'individuazione di eventuali misure correttive.

Si sottolinea che allo stato attuale ARPA non ha ancora svolto attività sul monitoraggio, in quanto non sono pervenuti report di monitoraggi in atto sul territorio.

Processi VAS – Quadro di sintesi attività svolte dal 2008 ad agosto 2010

TIPOLOGIA PIANI	VAS ISTRUITE ARPA LOMBARDIA 2008/agosto 2010
PIANI NAZIONALI	3
PIANI REGIONALI	7
ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONALI	8
PIANI PROVINCIALI/COMUNALI	634
VERIFICHE ASSOGGETTABILITA'	112

ARPA Veneto

Regione Veneto e ARPAV collaborano alla predisposizione e aggiornamento del quadro informativo, per l'adozione di un Sistema Informativo Territoriale unificato ed accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili, in base all'articolo n. 10 della Legge Urbanistica Regionale, LR 11/2004. L'Agenzia popola e aggiorna periodicamente dati e trend evolutivi per circa 70 indicatori di contesto ambientale per i temi dell'acqua, del clima, dell'aria, del suolo e sottosuolo, della biodiversità, dell'inquinamento fisico, dei rifiuti e dell'energia. L'Agenzia ha inoltre collaborato per la realizzazione di una serie di basi cartografiche su supporto GIS e pubblicazioni utilizzabili per la pianificazione territoriale e per la VAS.

Una delle innovazioni apportate dalla legge succitata è infatti l'introduzione della modalità digitale nella formazione e gestione degli strumenti urbanistici generali, prevedendo l'utilizzo in modo sistematico dei dati territoriali e la formalizzazione delle tematiche progettuali.

Per quanto riguarda la procedura di VAS di Piani e Programmi ARPA Veneto, come previsto dalla DGRV n. 791 del 2009, può intervenire:


- durante la fase di *screening*, esprimendo un parere (non vincolante) sulla assoggettabilità;
- durante la fase di elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare) da parte del soggetto proponente (cd. Fase 1 della DGRV n. 791 del 2009);
- durante le consultazioni con altri soggetti competenti in materia ambientale, prevista dopo l'elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare (cd. Fase 2 della DGRV n. 791 del 2009);
- durante la fase di consultazione e partecipazione con gli altri soggetti competenti in materia ambientale e chiunque altro abbia interesse ad inoltrare delle osservazioni, prima della espressione del parere motivato da parte della Commissione Regionale VAS (cd. Fase 5 della DGRV n. 791 del 2009).

Oltre a queste attività ARPAV fornisce:


- supporto tecnico – scientifico alla Commissione Regionale VAS nell'ambito delle istruttorie;
- contributi al soggetto proponente durante la predisposizione dei documenti di piano e del rapporto ambientale (compilazione di parti strutturali del rapporto ambientale, predisposizione della VAS, ecc.).

Da gennaio 2008 al 30 giugno 2010 ARPAV, attraverso le proprie strutture, ha collaborato con le competenti Amministrazioni su oltre 200 Piani e Programmi la cui suddivisione per tipologia e numerosità è indicata nella tabella a seguire e nel grafico 1.

<i>Tipo di Piano e Programma</i>	<i>N° piani con contributi forniti</i>	<i>%</i>
PTRC e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	5	2%
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI)	45	22%
Piano di Assetto del Territorio (PAT)	131	63%
Piani di Gestione	14	7%
Piani d'Ambito	3	1%
Piani e Programmi regionali di settore	6	3%
Piani e Programmi locali di settore	4	2%



Le attività di consultazione e le osservazioni sviluppate dalle diverse strutture ARPAV sono pari a 254 contributi ripartiti tra le diverse attività come indicato nel grafico n. 2.



ARPA Friuli Venezia Giulia

ARPA FVG, quale “Soggetto competente in materia ambientale”, svolge, per gli Enti richiedenti (comuni, province, regione, consorzi di bonifica, ecc.) i seguenti tipi di attività:

- fornitura di dati ambientali ed indicatori per l’integrazione del Rapporto Ambientale e del quadro conoscitivo territoriale;
- fornitura d’indicazioni procedurali sia ai singoli Enti che attraverso il sito internet di ARPA;
- supporto tecnico tramite partecipazione a riunioni, incontri, conferenze di servizi, sopralluoghi ecc.;
- espressione di pareri tecnici sui documenti di verifica di assoggettabilità, di scoping e sui rapporti ambientali con relative proposte di piano o programma;
- supporto tecnico, per la definizione degli indicatori e del piano di monitoraggio del piano o programma.

Sulla base di specifiche convenzioni, l’ARPA FVG può dare supporto tecnico, o redigere direttamente, Rapporti Ambientali di VAS di livello provinciale o regionale.

Quadro di sintesi delle attività svolte dall’Agenzia nelle applicazioni di VAS.

Richieste di parere pervenute alla sede centrale di ARPA FVG nel 2009 e 2010 (agg. settembre 2010).

Anno	Assoggettabilità	Scoping	VAS completa	tot
2009	86	13	27	126
2010	101	12	22	135

Anno	Nazionali	Regionali	Provinciali	Autorità di bacino	Consorzi di bonifica	Comunali	tot
2009	2	8	3	-	-	113	126
2010	1	2	1	1	2	128	135

ARPA Toscana

Visto quanto indicato nella L.R. n. 10/2010 illustrata nei precedenti capitoli e quanto disposto dalla L.R. n. 30/2009 “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” si dettagliano di seguito le attività che è previsto che ARPAT svolga in tema di VAS:

ARPAT svolge le seguenti attività obbligatorie in favore della Regione Toscana:

- coordinamento tecnico-scientifico della Valutazione ambientale all’interno del NURV
- supporto tecnico (in qualità di soggetto competente in materia ambientale) nell’ambito delle procedure di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi per i quali la stessa Regione è chiamata ad esprimersi.

Per le procedure di VAS relative a piani e programmi di competenza degli altri Enti territoriali l’Agenzia non ha l’obbligo di svolgere l’attività di supporto tecnico.

ARPAT per il Monitoraggio per il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e programmi non ha ricevuto richieste specifiche di attivazione da parte di alcun Ente.

Nella Tabella in appendice è riportata una sintesi dei contributi resi da ARPAT in materia di VAS nel 2009 e primo quadrimestre 2010.

L’organizzazione di ARPAT relativamente alla predisposizione dei contributi in materia di VAS, ricalcando quanto già si faceva sulla VIA, si compone di una struttura centrale (Area VIA/VAS) - che provvede alle attività obbligatorie, prime descritte, ovvero alla redazione dei contributi richiesti dal NURV e dei contributi relativi alle procedure di VAS di p/p per i quali la Regione è chiamata ad esprimersi – e dei dipartimenti provinciali che provvedono, nei limiti delle disponibilità in quanto attività non obbligatorie, alla redazione dei contributi richiesti da Comuni e Province, con eventualmente il supporto metodologico della struttura centrale. La redazione dei contributi fa riferimento a quanto prescritto da normativa Dir. 42/2001/CE, D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 10/2010 e regolamenti regionali citati al punto 1.4, in attesa di indicazioni tecniche più precise che dovrebbero essere fornite con il Regolamento e le Linee Guida di attuazione della Legge regionale.

ARPA Umbria

La Legge Regionale 12/10, conferma la presenza di ARPA Umbria fra i soggetti competenti in materia ambientale, e individua l’Agenzia quale soggetto competente per lo svolgimento delle attività di monitoraggio ambientale sui Piani e Programmi sottoposti a VAS, nonché competente per la vigilanza e il controllo sull’applicazione delle disposizioni relative alla VIA e sull’osservanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento di Verifica di assoggettabilità ovvero di Valutazione di Impatto Ambientale al fine di verificarne il puntuale rispetto.

L’Agenzia provvede ai monitoraggi seguendo specifici protocolli tecnici che concorda con il Proponente.

La legge regionale individua gli strumenti adeguati per una corretta considerazione dei contenuti ambientali nella redazione di piani o programmi, sia per chi redige i Rapporti Ambientali, sia per chi è chiamato alla valutazione:

- il Quadro Ambientale Regionale - QuAR e
- il Catalogo Regionale degli Indicatori – CDRI,

ARPA collabora con la Regione e le Province alla definizione del QuAR sulla base della Relazione sullo Stato dell’Ambiente e fra l’altro dei dati più aggiornati disponibili man mano che sono effettuati i monitoraggi ambientali. L’ARPA collabora, inoltre, alla formazione, tenuta e aggiornamento del CRDI.

ARPA Umbria nell’ambito della VAS è inoltre di supporto alla Regione e agli Enti Locali per la messa a punto degli aspetti metodologici collegati al processo di VAS: in particolare per la selezione e l’uso degli indicatori ambientali per l’analisi di contesto e per la formulazione dei

sistemi di monitoraggio di piani e programmi. Questa parte delle attività adotta ed applica quanto già sviluppato nell'ambito della convenzione ISPRA/ARPA/APPA "Definizione di indicatori per le VAS".

Una delle funzioni più importanti della Sezione Reporting e Valutazioni Ambientali dell'ARPA è proprio quella di assicurare il flusso dei dati verso le istituzioni locali, offrendo la propria esperienza nella definizione, costruzione ed elaborazione di indicatori ed indici.

Arpa Umbria sta partecipando alla fase di sperimentazione del processo VAS tra Regione e Enti locali titolari di processi di pianificazione da sottoporre a VAS.

Le esperienze pilota di applicazione del processo di VAS hanno lo scopo di fornire ulteriori criteri di riferimento per le fasi del processo di VAS: consultazione preliminare - partecipazione - formazione del rapporto ambientale - definizione delle analisi di contesto e degli scenari di riferimento - sistemi per il monitoraggio, rapporti con la normativa e la gestione dei sistemi naturalistici.

Arpa Umbria affianca la Regione Umbria e l'AUR (Agenzia Umbra Ricerche) in particolare per la tematica del monitoraggio e degli indicatori, aggregando sotto il suo coordinamento i comuni che affrontano operativamente tale tema.

Per questo l'Agenzia ha sviluppato un nuovo strumento di raccolta, organizzazione e diffusione di dati e informazioni ambientali, a breve disponibile on line sul sito dell'Agenzia per la consultazione dei dati ambientali organizzati in tre diverse aree di lavoro (Annuario dei dati ambientali regionali, Indicatori regionali per l'analisi di contesto VAS, Indicatori territoriali per la pianificazione sub regionale). La rilevanza dello strumento è proprio nella fruibilità di dati e informazioni quanto più possibile aggiornati e in molti casi a scala sub regionale.

Nel prossimo futuro Arpa sta studiando le modalità per implementare una metodologia semplificata di analisi territoriale che permetta di portare il livello delle valutazioni a scala comunale. Si tratta di uno studio sperimentale realizzato in collaborazione con la Regione Umbria che dovrebbe permettere di approfondire i criteri per raccogliere ed ottimizzare le conoscenze ambientali a livello di piccola area, per definire i territori sub comunali in modo tale da individuare punti di forza e/o di debolezza, per individuare le opportunità e/o rischi per una programmazione e pianificazione mirata e coerente con le scelte sovra comunali.

Nella tabella seguente sono sintetizzati i contributi forniti da ARPA Umbria alle VAS dal 2008 al 2010.

Anno	Tipologia	Assoggettabilità	Monitoraggio	Parere motivato	Rapporto Ambientale	Relazione Incidenza	Scoping	Incontro tecnico	Piano Monitoraggio Conferenza VAS RA	Totale complessivo
2008	C	3					1			4
	R		2	5	15	4	8		3	37
2008 Totale		3	2	5	15	4	9		3	41
2009	A	1					5	1		7
	C	18					10	3		31
	P	1						2		3
	R	1	6	3			2	9	2	23
2009 Totale		21	6	3			17	15	2	64
2010	A	2	1				9	1		13
	C	5					10	4	1	26
	P	3					2	2		7
	R		3				4	8	2	17
	N		2				1			3
2010 Totale		10	6				26	15	3	66
Totale complessivo		34	14	8	15	4	52	30	5	171

C = PRG comunali e/o Varianti di PRG
A = Piani di Ambito
P = Piani Provinciali
R = Piani Regionali
N = Piani Nazionali

ARPA Basilicata

In assenza della normativa regionale, ARPA Basilicata ha provveduto di volta in volta a dare dei contributi sui sistemi di monitoraggio proposti nei Rapporti Ambientali di VAS.

Si sottolinea che allo stato attuale ARPAB non ha ancora svolto attività sul monitoraggio, in quanto non sono pervenuti report di monitoraggi in atto sul territorio.

L'ARPAB ad oggi ha ricevuto quarantasette Piani soggetti a Verifiche di Assoggettabilità per i quali ha sempre fornito il proprio parere di competenza nei tempi stabiliti. Si tratta soprattutto di Regolamenti Urbanistici così come previsti dalla L.R. 23/99 "Tutela, uso e governo del territorio". In Basilicata, inoltre, sono state avviate otto procedure di VAS. In questi casi l'Autorità Competente ha inteso interpretare letteralmente la norma: l'ARPAB svolge regolarmente l'attività di "definizione della portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale" di cui al comma 1 dell'art. 13 D.Lgs. 4/2008. Tuttavia l'attività successiva procede senza ulteriori consultazioni dei Soggetti Competenti in materia ambientale e dunque anche dell'ARPAB, che non ha modo né di avere riscontro delle indicazioni fornite, né di incidere significativamente sul processo di costruzione del Rapporto Ambientale definitivo e dunque del Piano di Monitoraggio.

In appendice è riportato l'elenco dei piani e programmi con il coinvolgimento di ARPAB.

ARPA Puglia

ARPA Puglia è coinvolta nei processi di VAS in qualità di "Soggetto competente in materia ambientale". L'attività riguarda la partecipazione alle conferenze di VAS, l'analisi dei documenti di Scoping o dei Rapporti Ambientale (RA), la compilazione dei questionari relativi alla fase di Scoping e le osservazioni relative ai RA.

In particolare il contributo di ARPA riguarda la costruzione del quadro ambientale di riferimento con la definizione di criticità/opportunità ambientali proprie di ciascun territorio e la costruzione di indicatori per il monitoraggio.

ARPA Puglia ha svolto attività di redazione del Rapporto Ambientale in occasione dei seguenti Piani:

- Piano Regionale dei rifiuti speciali;
- Piano Provinciale dei Rifiuti Urbani della provincia di Taranto.

In appendice è riportato un quadro di sintesi delle attività svolte dall'Agenzia nelle applicazioni di VAS.

Sicilia

Nell'ambito del processo di VAS, l'ARPA Sicilia attualmente ha partecipato in qualità di soggetto competente in materia ambientale – fornendo il proprio contributo istruttorio - per la verifica di assoggettabilità dei p/p e per le fasi di consultazione pubblica del rapporto ambientale preliminare e definitivo.

Inoltre ha collaborato, tra il 2006 ed il 2007, alla redazione del Rapporto Ambientale del Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 e del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013.

**Numero di procedure VAS in funzione del ruolo e dell'attività dell'ARPA Sicilia
(dall'anno 2008 a novembre 2010)**

Ruolo/Attività	2008	2009	2010 *	Totale
Trasmissione dati ambientali			1	1
Consultazione verifica di assoggettabilità (screening)		5	9	14
Consultazione Rapporto Preliminare (scoping)	5	15	26	46
Consultazione Rapporto Ambientale		2	7	9
Collaborazione alla redazione del Rapporto Ambientale				2*
Collaborazione alla progettazione del Piano di Monitoraggio	1			1
TOTALE	6	22	43	71+2**

* dati aggiornati a novembre 2010

** dati riferiti agli anni 2006 e 2007

L'Ambito territoriale interessato dai p/p attualmente esaminati è diversificato in sub-comunale/comunale, provinciale, regionale e nazionale, nonché interregionali con riferimento a due programmi esaminati prima dell'anno 2008.

Numero di procedure per ambito territoriale (dall'anno 2008 a novembre 2010)

Ruolo/Attività	Comunale	Provinciale	Regionale	Nazionale /Interregionale
Trasmissione dati ambientali	1			
Consultazione verifica di assoggettabilità	11		3	
Consultazione Rapporto Preliminare	37	2	6	1
Consultazione Rapporto Ambientale	6		3	
Collaborazione alla redazione del Rapporto Ambientale			2**	
Collaborazione alla progettazione del Piano di Monitoraggio			1	
Totale	55	2	13+2**	1

** dati riferiti agli anni 2006 e 2007

Le procedure hanno interessato le seguenti tipologie di p/p:

- Piani di Utilizzazione del Demanio Marittimo
- Piani Regolatori dei Porti
- Piani Regolatori Generali
- Varianti di Piani Regolatori
- Programmi Innovativi in Ambito Urbano Porti e Stazioni
- Piani Generali del Traffico Urbano
- Piani Territoriali Provinciali
- Piani Regionali di settore
- Programmi Regionali intersettoriali

Con riferimento al monitoraggio ambientale, l'Agenzia - oltre ad aver espresso il proprio parere (con osservazioni ed indicazioni) sul monitoraggio in occasione delle suddette fasi di consultazione pubblica - ha collaborato alla progettazione del Piano di Monitoraggio Ambientale del Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013, ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE.

3. LE CRITICITÀ RICONTRATE NELLE APPLICAZIONI DI VAS

Come si evince dai dati riportati nel capitolo 2, le Agenzie sono ormai coinvolte in molti processi di VAS, particolarmente numerose le VAS dei piani comunali (piani regolatori comunali, piani di assetto/governo del territorio, regolamenti urbanistici e loro varianti sia strutturali che parziali).

Sulla base dell'esperienza maturata, le Agenzie rilevano alcune carenze e difficoltà nelle applicazioni di VAS, sia relative ad aspetti generali della valutazione sia ad aspetti connessi ai loro coinvolgimenti diretti.

Le criticità riassunte nel presente capitolo sono riferite alle applicazioni di VAS in generale ma per molti aspetti alle VAS dei piani comunali, ARPA Lombardia, in particolare, visto il considerevole numero di VAS istruite e riferite ai piani urbanistici comunali (Piani di Governo del Territorio – PGT), analizza le criticità relative a questa tipologia di piano.

ARPA Piemonte

A livello generale, la principale criticità che si riscontra è legata alla scarsa cultura/conoscenza dei processi di valutazione ambientale da parte dei pianificatori o, comunque, la scarsa attenzione a tali processi. Questa situazione comporta una difficoltà di rapporto con il pianificatore, da parte del soggetto deputato alla stesura del rapporto ambientale, in quanto il pianificatore si sente giudicato nelle sue scelte che solitamente sono viste come risolutive di ogni problema e non causanti alcun impatto.

Conseguenza di ciò è la difficoltà nell'esplicazione di obiettivi, azioni, scelte ovvero la difficoltà di condurre un'adeguata valutazione ambientale di cui tali temi sono il cardine.

Per questo motivo, uno degli aspetti principali affrontati dalla nostra Agenzia nei documenti realizzati per la fase di scoping, è spingere il valutatore (colui che redige il rapporto ambientale) ad identificare chiaramente la catena Obiettivi – azioni – indicatori – monitoraggio, oltre a chiedere di esplicitare (ad es. con schemi) come le azioni previste trovino applicazione nell'attuazione del piano (ad es. per piani territoriali per ogni azione quali siano gli articoli delle norme di piano che declinano le azioni proposte).

Sempre a livello generale un'altra rilevante criticità riscontrata riguarda il monitoraggio. In primo luogo la difficoltà viene dall'esiguo numero di piani che sono giunti alla fine del processo pianificatore dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Inoltre, i problemi già citati si riscontrano ovviamente anche su tale aspetto, rendendo così difficile la definizione di un piano monitoraggio con opportuni indicatori, efficaci nella misurazione dei reali effetti del piano.

Per quanto riguarda le criticità più legate all'attuazione della VAS a livello piemontese, se ne possono sintetizzare almeno due evidenti:

- La prima criticità interessa l'identificazione dell'autorità competente per il parere motivato (ed anche per l'assoggettabilità a VAS), e quindi concerne la terzietà del soggetto valutante. L'identificazione di tale autorità potrebbe sembrare semplice essendo, per quanto riportato in legislazione, l'amministrazione competente all'approvazione del piano e programma. Infatti per piani regionali e provinciali il problema non sussiste, in quanto tali piani e programmi sono di approvazione regionale, ed è quindi l'organo tecnico regionale ad esprimere il parere motivato tramite un atto di giunta regionale.

Il problema si pone invece per i piani comunali, ovvero per le varianti che sono di competenza comunale. La necessità di avere un'autorità terza rispetto all'ente che approva il piano è un problema che i comuni non si stanno ancora ponendo con la dovuta attenzione. Anche a tal proposito la regione ha emesso il comunicato del 29/12/2009, che esplicita meglio come debbano comportarsi i comuni al fine dell'espressione del parere motivato.

- Altro problema è l'integrazione tra la VAS e la Valutazione d'Incidenza (VI), in quanto anche in questo caso l'attenzione dei proponenti (soprattutto a livello comunale) alla VI è abbastanza scarsa. Capita spesso che nei Rapporti Ambientali ci si dimentichi della presenza di aree appartenenti alla Rete Natura 2000, o comunque vengano fatte considerazioni non all'altezza di una Valutazione d'Incidenza.

La diversità e la numerosità di procedure a livello comunale porta alla non conoscenza, da parte dei soggetti gestori dei Siti Natura2000, delle procedure di VAS in quanto il comune non li avvisa.

Un'ultima difficoltà, legata soprattutto all'elevato numero di procedure di varianti ai piani regolatori comunali che sono state attivate, è dovuta all'interpretazione che Regione Piemonte ha dato per l'applicazione del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La scelta della Regione, sicuramente condivisibile in questa prima fase attuativa, di escludere a priori dalla VAS pochissime tipologie di varianti, implica di sottoporre a verifica di assoggettabilità quasi tutte le varianti dei PRGC. Questo porta a valutare anche varianti con interventi limitatissimi, o piani esecutivi che hanno un dettaglio più di competenza della VIA che della VAS.

Si auspicherebbe, con una nuova legge di governo del territorio, e con la modifica della L.R. 40/98, ed avvalendosi dell'esperienza di questi anni, di poter porre rimedio a tali situazioni, prevedendo sia procedure più lineari che l'esclusione a priori di alcune tipologie di varianti.

ARPA Lombardia con riferimento ai piani urbanistici comunali

Scarsa interazione tra VAS e piano/programma

In linea generale, fatte salve alcune esperienze positive, si osserva una scarsa efficacia della VAS ai fini della sostenibilità ambientale.

Lo strumento è ancora in fase di assestamento all'interno delle valutazioni ambientali delle politiche strategiche del territorio. La sua utilità non è al momento ben compresa dalle Amministrazioni proponenti le quali, nella maggior parte dei casi, lo percepiscono come un ulteriore aggravio procedurale nell'ambito del processo di elaborazione degli strumenti di governo del territorio.

Ciò comporta, specie in riferimento al PGT, una generica cura dei contenuti che spesso si sostanzia in logorroiche e statiche descrizioni dello stato di fatto del territorio comunale, a volte addirittura dello stato del territorio regionale se il comune non ha dati propri, con la produzione di voluminosi rapporti ambientali. Manca perciò la percezione dei principi alla base della VAS e pertanto la questione primaria della valutazione dell'impatto ambientale delle strategie ed azioni proposte dal Piano, risulta sfumata e poco approfondita, quando non del tutto assente. Sfugge quasi sempre la necessità di valutare nel dettaglio, per quanto possibile, gli impatti attesi e di trasformare questi in strumento di retroazione sulla strategia.

Si assiste frequentemente a Piano e VAS che, pur trattando lo stesso argomento, viaggiano su percorsi che non interagiscono, fino ai casi limite in cui nei due documenti sono addirittura riportati obiettivi diversi.

Spesso il rapporto ambientale viene costruito sul Piano a posteriori, e non parallelamente come previsto dalla normativa.

La verifica della coerenza esterna è esclusivamente rivolta agli strumenti di pianificazione sovralocale di scala provinciale e regionale, senza concretamente cogliere le criticità e le potenzialità relative al territorio dei Comuni confinanti.

Per quanto riguarda la coerenza interna, la maggior parte delle volte non risulta neanche considerata, né tanto meno viene colta l'occasione per redigere in modo coordinato le diverse pianificazioni di livello comunale.

Altro grande assente del processo riguarda il previsto capitolo delle alternative; queste non sono mai considerate essendo le decisioni già prese secondo altre priorità.

Tutto ciò comporta che nelle fasi realizzative, gli operatori, il cui principale strumento di lavoro è il piano urbanistico comunale, non acquisiscono le informazioni necessarie per garantire gli obiettivi di sostenibilità individuati dalla VAS.

L'impressione è una diffusa impreparazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti (progettisti, Enti Locali, redattori della VAS, cittadini), ad affrontare fino in fondo la sfida della VAS e le sue reali implicazioni sulla pianificazione territoriale.

Autorità competente e procedente

La principale criticità è generata dalla definizione poco chiara delle figure dell'Autorità competente e Autorità procedente, riunite nell'ente che propone il piano, ma che in realtà non svolgono in modo corretto le loro funzioni autonome e distinte. Tale problematica diviene maggiormente evidente nella redazione del parere motivato finale, che risulta sempre positivo.

Redazione VAS e piano assegnati al medesimo professionista

Analoghe considerazioni riguardano la circostanza in cui VAS e P/P sono redatti dallo stesso professionista. Appare ovvio il conflitto tra chi propone certe scelte di interventi sul territorio e chi ne deve garantire la sostenibilità, anche solo in termini di competenza che quindi rischia di contraddire i principi fondamentali della VAS. Tuttavia, non essendo esplicitamente vietato dalla normativa, molti Comuni affidano gli incarichi per il P/P e per la VAS allo stesso professionista o studio di professionisti. Inoltre, così come è risultato evidente nel tempo per la redazione degli studi di impatto ambientale, un buon Rapporto Ambientale dovrebbe essere redatto da più professionalità esperte in diverse materie che lavorano in modo sinergico.

Rispetto della procedura

Altra criticità del processo di VAS è il mancato rispetto della procedura definita dalla normativa regionale, in particolare per quanto riguarda i tempi procedurali e la pubblicità della documentazione. Ad esempio, raramente vengono rispettati i 60 giorni previsti per la messa a disposizione della proposta di documento di piano e rapporto ambientale preliminare. Nella maggior parte dei casi il documento di scoping non viene messo a disposizione prima della conferenza di valutazione iniziale. A volte la proposta di piano e di rapporto ambientale non vengono del tutto messi a disposizione; in altri casi viene messo a disposizione solo il rapporto ambientale ma non la proposta di piano, adducendo come motivazione la necessità di evitare speculazioni edilizie antecedenti l'adozione del piano. In tutti questi casi il limitato tempo a disposizione e/o l'assenza di documentazione, rendono difficile, se non impossibile, fornire un contributo in merito ai contenuti del Piano e alla valutazione degli effetti ambientali da parte di ARPA.

La verbalizzazione delle osservazioni espresse in sede di conferenza di valutazione rappresenta una ulteriore criticità: i verbali delle conferenze, quando redatti, solitamente non sono condivisi né inviati ai partecipanti. Si registra inoltre la tendenza a verbalizzare esclusivamente le osservazioni positive e non quelle negative o la segnalazione di criticità.

Il parere motivato rappresenta un'ulteriore criticità dovuta al fatto che l'Autorità competente per la VAS, a cui compete la formulazione, è in genere individuata tra i funzionari o gli assessori dell'Amministrazione comunale (spesso il responsabile dell'ufficio tecnico o l'assessore all'ambiente). Di conseguenza il parere risulta sempre positivo e solo raramente positivo con condizioni. Vi sono infine pareri motivati positivi condizionati al recepimento delle osservazioni dei soggetti partecipanti al processo di VAS, recepimento di cui tuttavia non si trova riscontro nel Piano successivamente adottato.

A parte alcune rare eccezioni, non vengono prodotte controdeduzioni alle osservazioni presentate. Si registra, anzi, la necessità di ribadire in sede di osservazioni al Piano adottato quanto già espresso durante il processo di VAS.

Obiettivi di sostenibilità

Si osserva una notevole varietà di obiettivi, spesso poco contestualizzati o di livello troppo alto; occorrerebbe fare chiarezza sugli obiettivi cui fare riferimento e fornire indicazioni precise ai Comuni.

Contenuti della VAS

I contenuti della documentazione prodotta durante il processo di VAS (documento di scoping e rapporto ambientale) sono spesso insoddisfacenti. Essi, infatti, tendono per lo più a concentrarsi sulla descrizione dello stato dell'ambiente e non sempre a scala comunale. Il documento di scoping spesso include solo lo schema metodologico del processo di VAS, quindi risulta carente rispetto ai contenuti previsti dalla normativa regionale. A volte il rapporto ambientale manca della valutazione degli effetti ambientali e del piano di monitoraggio, più spesso manca il capitolo delle alternative.

Rapporto ambientale

L'indice del rapporto ambientale proposto dalla normativa sulla VAS non viene quasi mai rispettato.

La valutazione e quantificazione degli effetti ambientali derivanti dalle azioni proposte dal P/P è spesso disomogenea, sommaria e di tipo qualitativo. La valutazione e la conseguente definizione degli indicatori per il monitoraggio spesso non sono correlate né agli obiettivi preposti, né alle effettive scelte operate dal p/p. In particolare il monitoraggio è spesso ridotto ad un aggiornamento dello stato dell'ambiente a scala comunale.

Risulta indispensabile definire una metodologia, il più possibile oggettiva ed univoca, finalizzata alla quantificazione degli effetti ambientali delle azioni di Piano, mediante la quale valutare gli effetti ambientali delle azioni proposte e di conseguenza poter effettivamente scegliere azioni alternative, compensazioni o mitigazioni.

Le alternative di Piano non vengono mai individuate né valutate in maniera idonea.

Non vengono mai previste idonee compensazioni e mitigazioni, frequentemente intese come sinonimi; inoltre spesso le poche compensazioni previste non sono di tipo ambientale.

Il monitoraggio non è mai definito nei suoi contenuti operativi. Del piano di monitoraggio proposto dai comuni, vengono evidenziati solo gli indicatori di contesto (mai popolati) e in qualche caso la tempistica di reporting. Mai vengono previste le risorse economiche e umane impegnate in questa attività.

Sistema di monitoraggio

Fino ad oggi non si sono avute notizie in merito all'attuazione dei monitoraggi previsti nei rapporti ambientali, né per quanto riguarda i PGT più datati, né per i PGT di più recente approvazione, in cui spesso la documentazione prodotta prevede monitoraggi con cadenza annuale o semestrale.

I piani di monitoraggio

Per quanto attiene alla definizione del sistema di monitoraggio si è osservato che di solito consiste in un elenco di indicatori, spesso solo di contesto, non rappresentativi, quasi mai popolati o popolabili e finalizzati all'aggiornamento dello stato dell'ambiente a scala comunale.

Spesso non viene riscontrata una coerenza tra gli indicatori del PGT e gli indicatori dei Piani territoriali sovraordinati.

La copertura dei costi e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio non viene mai definita, indice del fatto che nella realtà le attività di monitoraggio non intervengono efficacemente sull'attuazione dei P/P.

Partecipazione

Alla luce di quanto riscontrato dalla lettura di numerosi documenti di VAS si ribadisce l'importanza di migliorare la partecipazione, prevedendo un effettivo coinvolgimento dei cittadini nelle scelte di governo del territorio.

Informazione e comunicazione

Le attività di comunicazione e informazione dovrebbero essere potenziate mediante strumenti che permettano alla "partecipazione" di non essere considerata un atto puramente formale e che impegnino tutti gli attori del processo ad inserire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle scelte e nelle proposte. Il concetto di sostenibilità ambientale, ormai

strettamente legato alla qualità della vita dei cittadini, vede gli stessi come protagonisti dell'intero iter ed a maggior ragione è quindi fondamentale una adeguata informazione dei diversi passaggi fino all'approvazione ed al monitoraggio del PGT.

In tema di comunicazione si ribadisce che sarebbe opportuno mettere a disposizione di tutti i soggetti competenti in materia ambientale il parere motivato/dichiarazione di sintesi e soprattutto il parere motivato finale/dichiarazione di sintesi finale, definendone meglio contenuti e differenze, così come si reputa opportuno che venga migliorata la comunicazione delle scelte finali.

La governance del processo: la VAS nei piccoli comuni (fino a 2000 abitanti)

Si considera opportuna una riflessione sull'utilità o sul carattere del processo di VAS per i piccoli Comuni, nei quali si sono osservati i casi più critici dal punto di vista procedurale e contenutistico.

Le compensazioni ambientali

Si osserva il prevalere di una logica per cui tutte le trasformazioni del territorio sono ritenute possibili, purché accompagnate da mitigazioni e compensazioni. In questi casi la separazione tra P/P e VAS è netta, nel senso che la VAS si limita ad individuare a grandi linee le mitigazioni o le compensazioni di scelte già fissate e non modificabili.

Per molti professionisti non risulta chiara la differenza tra mitigazioni e compensazioni e queste ultime vengono spesso intese come azioni atte a ridurre alcuni effetti derivanti dalle trasformazioni previste.

Laddove le compensazioni vengono correttamente intese spesso non riguardano il sistema ambientale e non hanno funzione di miglioramenti del medesimo ma consistono in interventi sulle infrastrutture e sui servizi comunali o in monetizzazioni. Sarebbe quindi opportuno definire chiaramente la relazione tra le opere di compensazione e il sistema ambientale (con particolare riferimento alla rete ecologica e alle aree naturali protette).

Raramente vengono previsti nei piani di monitoraggio indicatori qualitativi e quantitativi finalizzati alla verifica nel tempo della corretta realizzazione delle mitigazioni e compensazioni previste.

Verifiche di assoggettabilità

E' necessario definire con maggior chiarezza quando escludere e quando sottoporre a VAS un P/P in quanto spesso la discrezionalità in capo ai Comuni è causa di situazioni di non sostenibilità ambientale nel territorio. E' inoltre indispensabile definire in modo dettagliato il campo di applicazione della verifica di assoggettabilità, ovvero cosa si intende per "piccole aree a livello locale" e "modifiche minori" e infine definire i contenuti della documentazione da predisporre.

VIA - VAS - VINCA: coordinamento tra le procedure

E' necessaria una riflessione sulle interazioni tra i diversi procedimenti, nell'ottica di evitare la duplicazione delle valutazioni, così come peraltro previsto dalla Direttiva 2001/42/CE, e di prevedere un unico sistema omogeneo di monitoraggio del P/P e di opere di mitigazione e compensazione ambientale.

Per quanto riguarda la semplificazione tra le diverse procedure non si può non ricordare la procedura di VIA che dovrebbe tener conto sin dalle prime fasi progettuali di quanto emerso dal processo di VAS, sia in fase di elaborazione che in fase di attuazione del piano, coi relativi risultati del monitoraggio, e che il monitoraggio VIA dovrebbe essere anch'esso previsto e realizzato in coordinamento e interattivamente con quello della VAS.

ARPA Veneto

Dal 2008 ad oggi si sono evidenziate alcune difficoltà di integrazione della procedura di VAS nel processo di formazione dei piani e programmi. Permane ancora talvolta una ridotta sensibilità nei confronti della procedura di VAS, vista come mero adempimento formale, piuttosto che un'opportunità a supporto degli strumenti di governo del territorio, con il

coinvolgimento del valutatore che avviene spesso in fasi avanzate del percorso di progettazione e realizzazione dei piani e programmi e non già nelle fasi preliminari .

A livello di contenuti si osserva frequentemente:

- utilizzo di informazioni territoriali e dati non sempre adeguatamente aggiornati;
- utilizzo in gran numero di indicatori di contesto non sempre adeguati alle finalità della VAS, probabilmente per la immediata disponibilità di questi indicatori nel panorama informativo regionale;
- limitato impiego di indicatori di processo e di indicatori di variazione di contesto per rappresentare efficacemente l'attuazione delle azioni di piano e il raggiungimento degli obiettivi;
- progettazione di piani di monitoraggio poco adeguati sia sul piano dei contenuti che della fattibilità operativa e quindi scarsamente efficaci per supportare la verifica e l'aggiornamento del piano o programma.

Si rileva inoltre una particolare propensione a focalizzare la valutazione soprattutto sulle questioni ambientali trascurando almeno in parte le valutazioni degli aspetti sociali e sanitari.

ARPA Friuli Venezia Giulia

- In regione FVG qualsiasi piano o programma, anche se privo delle caratteristiche per rientrare nei termini dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., viene sottoposto al processo di VAS. Questo risulta particolarmente evidente nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale (es. richiesta di assoggettabilità per modifiche interne di un edificio esistente), presumibilmente a causa di una lettura cautelativa della L.R. 16/2008. Il conseguente proliferare delle richieste di parere, specialmente di verifiche di assoggettabilità a VAS, produce in ARPA FVG un enorme sovraccarico di lavoro e la difficoltà a restare nei tempi stabiliti dalla legge per l'espressione dei pareri. Si corre così il rischio che pareri inviati fuori tempo non siano presi in considerazione anche se di particolare rilevanza.
- Spesso il processo di VAS non viene effettuato durante la fase preparatoria del piano o programma, ma solo in un secondo momento, quando le scelte sono già state fatte o, in alcuni casi, addirittura successivamente all'espletamento della procedura di VIA;
- Il processo di VAS è spesso considerato come un ulteriore impedimento procedimentale invece che come un'opportunità per migliorare la pianificazione/programmazione, non solo dal punto di vista ambientale.
- I rapporti ambientali sono spesso sviluppati dagli Enti/pianificatori alla stregua della documentazione tipica della procedura di VIA. La maggior parte del contenuto dei voluminosi rapporti ambientali è spesso costituito da informazioni sullo stato dell'ambiente poco significative, non pertinenti al piano e ripetitive. Manca generalmente una chiara presentazione degli obiettivi e delle azioni ad essi correlate, dei probabili impatti e delle misure per misurarli, prevenirli e/o mitigarli. I riferimenti agli obiettivi di sostenibilità a livello sovra o pari ordinato, la valutazione delle alternative e degli effetti cumulativi così come una completa descrizione delle misure di monitoraggio sono spesso assenti o estremamente carenti.
- I piani sono approvati senza avere informazioni sul recepimento o meno delle eventuali osservazioni/prescrizioni fornite da ARPA, tranne in rarissimi casi virtuosi. Inoltre non si ha mai notizia sulla reale applicazione dei piani di monitoraggio.

ARPA Toscana

Varie criticità sono state riscontrate nelle procedure di VAS se ne segnalano alcune:

- si rileva l'incapacità di incidere da parte di ARPAT in modo sostanziale sul p/p anche intervenendo già nella fase di scoping e il mancato riscontro delle osservazioni formulate.

Infatti il nostro contributo spesso deve entrare criticamente nel merito delle impostazioni che sono alla base del p/p e permane una forte inerzia da parte della controparte nel rivedere sostanzialmente la struttura del p/p a seguito della consultazione;

- soprattutto nel caso dei piani comunali il contributo dell’Agenzia viene richiesto su alcuni piani e non su altri, senza che ARPAT possa avere un quadro complessivo della pianificazione e quindi possa fornire un contributo basato sull’insieme della struttura della pianificazione comunale;
- in particolare modo per i piani comunali si rileva la mancanza di uno studio sufficientemente approfondito della questione ambientale, sia per quanto riguarda il contesto sia per gli impatti. In generale appare evidente che la procedura di VAS finisce per essere svolta a posteriori, invece di seguire la formazione del p/p fin dalle sue prime mosse così da reindirizzare in progress le scelte di piano in funzione degli effetti ambientali risultanti dall’analisi di VAS, venendosi così a perdere lo spirito proprio della procedura della VAS.;
- in particolare modo per i piani comunali si rileva una bassa qualità sia dei progetti di p/p sia della documentazione di VAS (documento preliminare, rapporto preliminare e rapporto ambientale). Nella maggior parte della documentazione pervenuta per le procedure di VAS si nota la mancanza di una chiara definizione degli obiettivi e delle azioni di piano, la mancanza di correlazione tra obiettivi e azioni, oltre alla mancanza di un adeguato quadro conoscitivo di partenza. Molto spesso manca l’individuazione degli indicatori di contesto, per la verifica dell’attuazione delle azioni di piano, per la verifica degli impatti significativi, da utilizzare nella fase di monitoraggio e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale. Ancora più diffusa è la mancanza di individuazione delle responsabilità, dei ruoli e delle risorse per la realizzazione del monitoraggio, come delle modalità di svolgimento dello stesso e delle eventuali misure correttive da individuare. Quasi mai sono trattate le ragioni delle alternative scelte.

ARPA Umbria

In base alle esperienze operative in regione è possibile evidenziare alcune criticità prevalenti:

- una generale scarsa esperienza in materia di “valutazione ambientale”: nel corso dei processi di pianificazione si è riscontrata in genere una limitata esperienza in materia di valutazione ambientale di enti e soggetti coinvolti. Questo scarso livello interessa sia i soggetti proponenti che spesso quelli competenti in materia ambientale generando fasi di scoping talvolta inefficaci e poco significative.

Il concetto di VAS come processo che accompagna il P/P in tutto il suo ciclo di vita è inoltre ancora poco condiviso da tutti i soggetti interessati e necessita di una costante azione di supporto e affiancamento per ottimizzarne le fasi e le finalità.

- Disponibilità contenuta di dati ambientali omogenei alle varie scale di analisi: la qualità delle analisi ambientali di contesto producibili è a volte di difficile attuazione per la mancanza di dati omogenei e diffusi. Il livello minimo di conoscenza è oggi spesso quello comunale mentre la domanda di informazione è il più delle volte localizzata a scala ancora inferiore; si rende quindi necessario sviluppare metodologie analitiche in grado di portare la lettura delle dinamiche ambientali territoriali anche a livello sub comunale il che tra l’altro presuppone di riconsiderare l’organizzazione, interpretazione e utilizzazione dei dati ambientali in modo più dettagliato e coerente con le finalità della VAS
- Si assiste in genere ad una scarsa propensione a considerare il “monitoraggio” come parte realmente integrante della VAS. A volte i rapporti ambientali sono integrati da piani di monitoraggio approssimativi, con indicatori non quantificati o solo in parte definiti in termini di target e procedura di popolamento. Si sottovaluta l’importanza di definire tempi, frequenza e modalità del monitoraggio che spesso non sono definiti. Altro elemento sottovalutato è quello dei costi di gestione di un vero e proprio “sistema di monitoraggio

del piano” che comprende personale da coinvolgere in forma stabile per la raccolta ed elaborazione dei dati, la produzione di output periodici di monitoraggio e per la retroazione al soggetto procedente.

- Un certo “Gigantismo” dei Rapporti ambientali che coprono vaste aree informative a volte poco coerente con il piano in esame e con i suoi obiettivi. Diversi rapporti non colgono il vero approccio della VAS; presentano trattazioni generiche, obiettivi ambientali poco focalizzati e strategie solo parzialmente abbozzate. Manca inoltre un collegamento chiaro e pertinente tra le analisi del contesto, gli obiettivi del piano, le azioni necessarie a raggiungerli e gli indicatori di monitoraggio proposti.
- In generale quindi il processo di VAS non sempre è visto come un momento di valorizzazione e di ricchezza per la pianificazione in essere ma continua a rappresentare una sovrapposizione faticosa e poco finalizzata penalizzata tra l’altro da tecniche e metodologie ancora poco supportate dall’esperienza pratica. E’ una situazione in cui in futuro gioca un ruolo strategico il lavoro capillare delle agenzie per sviluppare una base metodologica uniforme e mirata che possa essere diffusa attraverso azioni sperimentali e formative.

ARTA Abruzzo

Benché i procedimenti di Valutazione Ambientale avviati siano molti, alcuni dei quali intrapresi da anni, non si hanno informazioni circa le attività di monitoraggio che erano state previste nel rapporto ambientale approvato. Molto spesso, infatti, gli indicatori previsti nel monitoraggio sono carenti e solo raramente è stato individuato il soggetto che effettuerà le operazioni previste per tale attività, rimandando ad un successivo accordo tra le parti, non ancora mai pervenuto, per la definizione dei ruoli.

Per questo motivo, si può soltanto stimare l’impatto che le attività che dovranno essere eseguite da ARTA Abruzzo in merito potranno avere sui compiti istituzionali e sulle altre funzioni già normalmente svolte dall’Agenzia e ritenere che l’avvio del monitoraggio dei numerosi piani/programmi assoggettati a VAS potrà costituire un momento critico.

ARPA Basilicata

Come già evidenziato, la Regione Basilicata non ha ancora avviato le attività di definizione di una Legge Regionale sulla VAS. Allo stato attuale sul piano operativo l’ARPAB fornisce il proprio contributo come Soggetto Competente in materia ambientale, ma non sempre ha modo di avere riscontro delle osservazioni formulate all’Autorità Competente. Le modalità di consultazione nel processo di costruzione del Rapporto Ambientale e dunque del Piano di Monitoraggio non sono tali da assicurare una reale collaborazione tra i soggetti interessati e quindi di incidere significativamente sulla definizione del Piano.

ARPA Puglia

Una prima criticità attiene all’integrazione tra i piani e le procedure di VAS. Si è rilevato che spesso il processo di pianificazione sia integrato con la procedura di VAS non dall’inizio ma in corso d’opera, laddove alcune scelte sono già compiute.

Una seconda criticità attiene alla considerazione che ARPA, pur essendo quasi sempre coinvolta come Autorità con Competenza Ambientale e pur offrendo sempre una disponibilità a fornire dati e contributi in particolare sulla descrizione dello stato dell’ambiente e sul monitoraggio, viene raramente coinvolta nel processo. L’esperienza di due anni di lavoro, soprattutto sui piani urbanistici, porta a riflettere che in realtà l’Autorità Procedente nel processo di consultazione delle autorità con competenza ambientale è portata ad interfacciarsi soprattutto con quelle Autorità che esprimono un parere vincolante ai fini dell’approvazione del Piano.

Una terza criticità attiene al fatto che i Rapporti Ambientali risultano carenti nella parte sul monitoraggio sia riguardo alla definizione di indicatori soprattutto di tipo prestazionale, sia riguardo all'individuazione dell'ente deputato a svolgere il monitoraggio e dei costi necessari.

ARPA Sicilia

In linea di massima le principali criticità riscontrate possono essere sintetizzate in:

- basso coinvolgimento del pubblico nella formazione del piano/programma (ad esempio nella scelta e nella valutazione delle alternative);
- ristretti termini temporali assegnati ai soggetti competenti in materia ambientale per la consultazione nelle diverse fasi della procedura VAS;
- mancanza di una regolamentazione della partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico dopo l'adozione/approvazione del piano/programma (monitoraggio e misure correttive del piano/programma);
- mancanza di indicazioni sui ruoli dell'Autorità competente, dell'Autorità procedente/proponente, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico nel monitoraggio dei piani e programmi;
- ampio oggetto della disciplina. L'art.6, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. spesso estende la VAS anche a singoli progetti per lo più già sottoposti alle specifiche valutazioni ambientali (valutazione d'impatto ambientale e, ove occorre, valutazione di incidenza).

Inoltre nei rapporti ambientali si registra una diffusa generalizzazione nell'individuazione:

- dell'ambito di influenza ambientale e territoriale del piano/programma;
- degli obiettivi di protezione ambientale.

Generalizzazione che non porta spesso ad una mirata identificazione degli effetti significativi ambientali pertinenti al piano/programma e, di conseguenza, ad una accurata individuazione delle misure di mitigazione/compensazione/monitoraggio.

Nello stesso tempo si riscontra la mancanza di alternative e della conseguente valutazione a supporto della scelta delle azioni del piano/programma.

4. QUADRO DI SINTESI: RUOLI E ATTIVITA' DELLE AGENZIE IN AMBITO VAS, CRITICITA' E PROPOSTA DI CONTRIBUTO DELLE AGENZIE PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DELLA VAS.

Nel presente capitolo si riportano in sintesi parte delle informazioni trattate nei capitoli precedenti che riguardano le Agenzie che partecipano al GdL e ARPA Puglia che ha contribuito alla definizione del quadro conoscitivo oggetto del presente rapporto.

La situazione normativa in materia di VAS

La situazione normativa può essere così brevemente sintetizzata: nelle Regioni Lombardia, Toscana e Umbria sono presenti organiche leggi regionali di recepimento del D. Lgs. 152/2006 così come modificato e integrato dal D. Lgs. 4/2008, nelle altre Regioni con delibere di giunta sono stati emanati atti di indirizzo operativo e metodologico procedurale che, coerentemente alla norma nazionale, disciplinano il processo di VAS in attesa della emanazione di organiche leggi regionali.

Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Puglia trova diretta applicazione il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In Abruzzo indicazioni e disposizioni sulla VAS sono contenute in Deliberazioni di Giunta Regionale, Circolari e linee guida specifiche che costituiscono il riferimento per il corretto espletamento del procedimento e la redazione dei rapporti preliminari/ambientali. In Friuli Venezia Giulia sono definiti alcuni aspetti delle VAS dei piani urbanistici comunali e con specifiche deliberazioni di Giunta vengono disciplinate le singole procedure VAS di singoli piani o programmi. In Puglia con Delibera della Giunta regionale è stata adottata una circolare esplicativa che fornisce alcuni chiarimenti utili in merito all'applicazione della VAS.

I ruoli riconosciuti alle Agenzie Ambientali dalle normative sulla VAS.

A livello nazionale l'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che *“Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale”*.

Il ruolo di Soggetto competente in materia ambientale è in generale riconosciuto alle Agenzie. Soltanto la Legge dell’Umbria attribuisce un ruolo preciso all’Agenzia quale soggetto competente per lo svolgimento delle attività di monitoraggio ambientale sui piani e programmi sottoposti a VAS.

Nella tabella seguente è riportata una sintesi di quanto previsto nelle disposizioni normative regionali sui ruoli delle Agenzie ambientali nella VAS.

Piemonte	ARPA è riconosciuta come Soggetto competente in materia ambientale per le VAS inerenti gli strumenti urbanistici comunali
Lombardia	ARPA è riconosciuta come Soggetto competente in materia ambientale da consultare obbligatoriamente in tutti i processi di VAS per piani/programmi di ogni scala territoriale
Veneto	ARPA è indicata come Soggetto competente in materia ambientale da consultare nei processi di VAS
Toscana	ARPA svolge le seguenti attività obbligatorie in favore della Regione Toscana: - coordinamento tecnico-scientifico della Valutazione ambientale all'interno del Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica. - supporto tecnico (in qualità di soggetto competente in materia ambientale) nell'ambito delle procedure di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi per i quali la stessa Regione è chiamata ad esprimersi. La Legge regionale prevede che per la redazione del Rapporto Ambientale possano essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo

	regionale ambientale (SIRA) gestito da ARPAT
Umbria	<p>Nella Legge regionale ARPA Umbria è individuata quale Soggetto competente in materia ambientale <i>da invitare, a cura dell'Autorità competente, alle fasi del procedimento di VAS e di Verifica di assoggettabilità.</i></p> <p>ARPA Umbria è individuata quale soggetto competente per lo svolgimento delle attività di monitoraggio ambientale sui piani e programmi sottoposti a VAS. <i>Al monitoraggio ambientale dei piani e programmi sottoposti a VAS provvede l'ARPA secondo specifici protocolli tecnici concordati con il Proponente del piano o programma.</i></p> <p>La Regione si avvale di ARPA per definire il Quadro Ambientale Regionale, QuAR, che costituisce la base per la redazione dei rapporti e delle relazioni preliminari ambientali.</p> <p><i>L'ARPA cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento di un Catalogo Regionale degli Indicatori, di seguito denominato CRDI, per il monitoraggio ambientale dei piani o programmi.</i></p>
Abruzzo	ARTA Abruzzo è individuata quale Soggetto competente in materia ambientale da consultare nei processi di VAS
Basilicata	La norma nazionale rappresenta per la Regione l'unico riferimento normativo in materia di VAS
Puglia	L'Autorità competente in materia di VAS si avvale dell'ARPA Puglia quale supporto tecnico nella fase di valutazione.
Sicilia	<p>ARPA Sicilia è individuata quale Soggetto competente in materia ambientale, In particolare, l'Agenzia Regionale per il livello regionale, i Dipartimenti Provinciali per il livello provinciale/sovracomunale/comunale.</p> <p>Inoltre, la deliberazione regionale dispone che per l'effettuazione del monitoraggio l'Autorità procedente definisce d'intesa con l'Autorità competente le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati, avvalendosi, ove occorra, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia.</p>

Le attività che le Agenzie Ambientali stanno svolgendo nell'ambito della VAS

Le Agenzie sono ormai coinvolte in qualità di Soggetto competente in materia ambientale in numerosi processi di VAS che vanno da diverse decine/anno fino ad alcune centinaia/anno nelle Regioni con più comuni, il numero più consistente di processi VAS a cui partecipano riguardano infatti i piani comunali.

Grazie alla conoscenza del territorio, delle criticità/potenzialità ambientali presenti, le Agenzie forniscono informazioni, dati, indicatori utili a completare il quadro ambientale e collaborano attraverso l'invio di osservazioni sui documenti di verifica di assoggettabilità, di scoping, sui rapporti ambientali e relative proposte di piano o programma.

Inoltre, in alcune regioni, sulla base di specifiche convenzioni o accordi con i proponenti, forniscono supporto alla redazione dei documenti di VAS.

Si riportano sinteticamente le attività svolte, in particolare le attività in aggiunta a quelle richieste dal ruolo di Soggetto competente in materia ambientale.

Piemonte	<p>ARPA Piemonte svolge una duplice attività nell'ambito della VAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di supporto tecnico-scientifico agli Enti proponenti e/o competenti relativamente alla fase sia di verifica, che di valutazione per VAS regionali, provinciali e comunali; - attività di supporto alla redazione dei documenti preliminari di scoping e dei rapporti ambientali nelle procedure di valutazione.
Lombardia	ARPA Lombardia, coinvolta obbligatoriamente nei processi di VAS in qualità di Soggetto competente in materia ambientale, garantisce la partecipazione mediante la presenza di funzionari che intervenendo alle conferenze di VAS, partecipano a tutto il processo, formulano osservazioni sulla documentazione prodotta e collaborano nella definizione di indicatori riferiti al monitoraggio.

Veneto	ARPA Veneto svolge supporto tecnico alla Regione, Province, Comuni e altri soggetti istituzionali per la predisposizione di Piani e relative VAS. Collabora con la Regione Veneto alla predisposizione di un quadro di riferimento ambientale nell'ambito della realizzazione del Sistema Informativo Territoriale regionale. L'Agenzia popola e aggiorna periodicamente dati e trend evolutivi per circa 70 indicatori di contesto ambientale e inoltre contribuisce alla realizzazione di una serie di basi cartografiche su supporto GIS e pubblicazioni utilizzabili per la pianificazione territoriale e per la VAS. L'Agenzia fornisce inoltre supporto tecnico-scientifico alla Commissione Regionale VAS .
Friuli Venezia Giulia	ARPA FVG, quale Soggetto competente in materia ambientale, svolge, per gli Enti richiedenti (comuni, province, regione, consorzi di bonifica, ecc.) le attività di fornitura dati e indicatori, esprime i pareri tecnici sui documenti di VAS e può fornire: <ul style="list-style-type: none"> · indicazioni procedurali sia ai singoli Enti che attraverso il sito internet di ARPA; · supporto tecnico tramite partecipazione a riunioni, incontri, conferenze di servizi, sopralluoghi ecc.
Toscana	ARPAT svolge le seguenti attività obbligatorie in favore della Regione Toscana: <ul style="list-style-type: none"> · coordinamento tecnico-scientifico della Valutazione ambientale all'interno del NURV (Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica) · supporto tecnico (in qualità di soggetto competente in materia ambientale) nell'ambito delle procedure di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi per i quali la stessa Regione è chiamata ad esprimersi.
Umbria	ARPA Umbria collabora con la Regione alla definizione del Quadro Ambientale Regionale, alla formazione, tenuta e aggiornamento del Catalogo Regionale degli Indicatori, alla messa a punto degli aspetti metodologici collegati al processo VAS, in particolare per il monitoraggio e gli indicatori. Per questo l'Agenzia ha sviluppato un nuovo strumento di raccolta, organizzazione e diffusione dei dati e informazioni ambientali, reso disponibile on line sul sito dell'Agenzia per la consultazione dei dati ambientali organizzati in tre diverse aree di lavoro (Annuario dei dati ambientali regionali, Indicatori regionali per l'analisi di contesto VAS, Indicatori territoriali per la pianificazione sub regionale). In collaborazione con la Regione Umbria Arpa sta studiando una metodologia semplificata di analisi territoriale che permetta di portare il livello delle valutazioni a scala sub comunale
Abruzzo	ARTA Abruzzo è coinvolta, nei molteplici procedimenti di VAS in qualità di soggetto competente in materia ambientale, nelle fasi di consultazione per le diverse tematiche ambientali e per l'espressione dei pareri di competenza
Basilicata	ARPA Basilicata assicura i pareri e contributi di competenza per le verifiche di assoggettabilità e processi di VAS nei quali è coinvolta
Puglia	ARPA Puglia, oltre le attività che svolge in qualità di Soggetto competente in materia ambientale, in particolare contribuisce alla costruzione del quadro ambientale di riferimento con la definizione di criticità/opportunità ambientali proprie di ciascun territorio e alla costruzione di indicatori per il monitoraggio
Sicilia	ARPA Sicilia attualmente partecipa in qualità di soggetto competente in materia ambientale – fornendo il proprio contributo istruttorio - per la verifica di assoggettabilità dei p/p e per le fasi di consultazione pubblica del rapporto ambientale preliminare e definitivo. Inoltre ha collaborato, tra il 2006 ed il 2007, alla redazione del Rapporto Ambientale del Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 e del

	Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013. Sempre per il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 ha collaborato alla progettazione del Piano di monitoraggio Ambientale
--	---

Le criticità riscontrate nei processi di VAS

Come si evince da quanto precedentemente esposto le Agenzie ambientali sono coinvolte in un numero crescente di applicazioni di VAS. L'esperienza maturata consente una riflessione sulle difficoltà e carenze della valutazione ambientale, i cui esiti sono riportati nel cap. 3 e di seguito brevemente sintetizzati.

La principale tra le criticità evidenziate è relativa all'effettiva capacità della VAS di incidere sulle scelte della pianificazione/programmazione. Molto spesso, ancora, l'applicazione della VAS finisce per essere un adempimento, svolto a posteriori, invece di seguire la formazione di piani e programmi (p/p) fin dall'inizio così da reindirizzarne in progress le scelte in funzione degli effetti ambientali risultanti dalle analisi di VAS. Si perde così lo spirito proprio della valutazione ambientale.

Il concetto di VAS come processo che accompagna il p/p lungo tutto il suo ciclo di vita è ancora poco condiviso da tutti i soggetti interessati e necessita di una costante azione di supporto e affiancamento per ottimizzarne le fasi e le finalità

Una generale scarsa esperienza in materia di "valutazione ambientale" interessa sia i soggetti proponenti che spesso quelli competenti in materia ambientale generando fasi di scoping talvolta inefficaci e poco significative.

Le carenze evidenziate inerenti i contenuti delle valutazioni ambientali sono relative al quadro conoscitivo che spesso si sostanzia in logorroiche e statiche descrizioni dello stato di fatto dell'ambiente non finalizzate alla individuazione ed analisi delle criticità sulle quali indirizzare gli interventi/azioni del p/p, alla mancanza di una chiara definizione degli obiettivi e delle azioni di piano e della correlazione tra obiettivi e azioni. La valutazione e quantificazione degli effetti ambientali derivanti dalle azioni proposte dal p/p, se presente, è spesso disomogenea, sommaria e di tipo qualitativo. Quasi sempre sono assenti le alternative e la conseguente valutazione a supporto delle scelte delle azioni di p/p.

La coerenza con gli altri strumenti di pianificazione pertinenti viene svolta come adempimento senza concretamente cogliere l'opportunità di redigere in modo coordinato le diverse pianificazioni.

L'integrazione della Valutazione d'Incidenza, se presente, il più delle volte, si concretizza in una generica descrizione delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 interessate dal p/p, ben lontana dai contenuti richiesti per una Valutazione d'Incidenza.

Per quanto attiene alla definizione del sistema di monitoraggio, nella maggioranza dei casi non è sviluppato all'interno dei documenti che compongono il rapporto ambientale, ovvero, solamente accennato e la sua programmazione rinviata ai successivi strumenti attuativi del p/p. Se è presente, di solito consiste in un elenco di indicatori, spesso solo di contesto, non rappresentativi, quasi mai popolati o popolabili e manca inoltre un collegamento chiaro e pertinente tra le analisi del contesto, gli obiettivi del p/p, le azioni necessarie a raggiungerli, gli effetti ambientali delle stesse e gli indicatori di monitoraggio proposti. E' inoltre diffusa la mancanza di individuazione delle responsabilità, dei ruoli e delle risorse economiche per la realizzazione del monitoraggio, come delle modalità di svolgimento dello stesso e degli eventuali meccanismi di riorientamento del p/p. E' assente una regolamentazione della partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico nel monitoraggio dei p/p.

Relativamente alle modalità di svolgimento delle valutazioni ambientali le principali carenze evidenziate riguardano

- l'effettiva terzietà dell'Autorità competente rispetto alla procedente. Questo problema emerge con sempre maggiore rilevanza nelle regioni nelle quali l'Autorità competente viene individuata all'interno dell'ente che procede alla formazione/approvazione del piano/programma;
- il proliferare di VAS principalmente nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale. In alcune regioni, in assenza di qualsiasi tipo di indicazione di limitazioni all'applicazione della VAS nelle disposizioni normative vigenti, qualsiasi piano o programma, variante o modifica, viene sottoposto al processo di VAS (si è verificato anche il caso di richiesta di assoggettabilità per modifiche interne di un edificio esistente). Il conseguente proliferare delle richieste di parere, specialmente di verifiche di assoggettabilità a VAS, produce un sovraccarico di lavoro per le Agenzie così come per tutti i soggetti coinvolti;
- l'efficacia della partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico. A tal proposito in molti casi si rileva l'incapacità di incidere da parte di ARPA in modo sostanziale sul p/p anche intervenendo già nella fase di scoping e il mancato riscontro delle osservazioni formulate. Infatti il contributo fornito spesso deve entrare criticamente nel merito delle impostazioni che sono alla base del p/p e permane una forte inerzia da parte del proponente nel rivedere sostanzialmente la struttura del p/p a seguito della consultazione. In generale si evidenzia la necessità di potenziare l'informazione e la comunicazione per fare in modo che la "partecipazione" sia non solo una formalità ma un effettivo ed efficace coinvolgimento di tutti gli attori del processo che possono contribuire alla sostenibilità delle scelte.

Proposta di contributo delle Agenzie ambientali per una migliore applicazione della VAS.

In generale quindi il processo di VAS non sempre è visto come un momento di valorizzazione e di ricchezza per la pianificazione in essere ma continua a rappresentare una sovrapposizione faticosa e poco finalizzata ad incidere sulle scelte per orientarle verso la sostenibilità ambientale. E' una situazione in cui in futuro può giocare un ruolo strategico il contributo delle Agenzie ambientali allo sviluppo di una base metodologica e di conoscenze condivisa e comune a supporto della VAS e alla sua diffusione attraverso azioni sperimentali e formative.

Con riferimento a tale base comune, le Agenzie possono

- contribuire al monitoraggio del quadro di riferimento strategico per le VAS dei diversi livelli territoriali, in particolare attraverso l'aggiornamento periodico dei valori di un set di indicatori comuni che possono permettere il confronto a scala sovra comunale, regionale, nazionale e consentire di misurare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
- supportare i proponenti di p/p nella definizione delle analisi ambientali di partenza mettendo a disposizione il quadro conoscitivo ambientale di cui sono detentrici, nella verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dalle azioni del p/p, della sostenibilità e coerenza degli obiettivi e azioni del p/p, nella definizione di misure finalizzate a mitigare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente, nella definizione del piano di monitoraggio.

5. LE INFORMAZIONI/VALUTAZIONI DI ARPA LIGURIA

In occasione del primo invio del presente rapporto ai Direttori Tecnici di tutte le Agenzie Ambientali, ARPA Liguria ha fornito una nota di commento, che si riporta di seguito, nella quale sono presenti alcune informazioni relative alla VAS in Regione Liguria che vanno ad integrare quelle riportate nel rapporto riguardanti le Agenzie che fanno parte del GdL e ARPA Puglia, e alcune valutazioni in merito alle situazioni e proposte attinenti alla VAS esposte nel rapporto.

“La situazione che ne risulta³, è abbastanza variegata, ma è chiaro che le attività istruttorie e di supporto delle Agenzie citate⁴ si inseriscono in un quadro normativo regionale ben delineato nell’ambito del quale i compiti agenziali, chiari e stabiliti, sembrano piuttosto onerosi in termini di risorse umane impegnate. In proposito va rilevato, oltre alla numerosità dei procedimenti per i quali le ARPA risultano chiamate ad esprimersi, anche il fatto che alcune ARPA sono incaricate di redigere i rapporti ambientali per conto del proponente il piano o programma, oppure forniscono un supporto al proponente stesso: un simile coinvolgimento nel nostro caso sembra fuori discussione, visto che la struttura (centralizzata) di ARPAL destinata specificatamente all’attività di cui trattasi è utilizzata direttamente da Regione o in altri ambiti di attività o nelle procedure di VAS ma per gli aspetti in capo a Regione.

Per quanto riguarda la regione Liguria, la situazione è, schematicamente, la seguente:

- Regione è l’autorità competente in materia di VAS;
- al momento manca una norma regionale sulla VAS: un ddl specifico è stato approvato dalla Giunta Regionale nel 2009 ma mai esaminato dal Consiglio; al momento, Regione intende rivedere il ddl sulla base delle ultime modifiche apportate alla norma nazionale (D.Lgs. 152/06), riavviando l’iter in Consiglio;
- esistono alcune note di indicazioni procedurali di Regione ai Comuni per il livello pianificatorio di loro interesse (una per la VAS dei PUC ed una per la VAS dei POST) ed altre note dirette agli Enti chiamati ad esprimersi nelle procedure di VAS in quanto autorità con competenza in materia ambientale, che quindi riguardano anche ARPAL nel ruolo di supporto alla Regione;
- recentemente Regione ha sottolineato con una ulteriore nota il ruolo specifico di ARPAL riguardo le valutazioni di incidenza.

In tale quadro, si inserisce il contributo richiesto ad ARPAL nei diversi procedimenti, coinvolta da Regione in quanto soggetto competente in materia ambientale nelle fasi di consultazione per le diverse tematiche ambientali e come attore del monitoraggio e quindi detentore/produttore di dati.

Per la fase di consultazione, si evidenzia in proposito che:

- ARPAL ha da sempre fornito a Regione il proprio contributo in termini di valutazione di incidenza per la parte riguardante la biodiversità per praticamente tutti i procedimenti;
- per quanto riguarda il livello di programmazione e pianificazione nazionale e regionale (es Piano di sviluppo di Terna, Piano di Tutela dell’ambiente marino costiero) ARPAL fornisce e ha fornito i contributi richiesti mediante competenze sostanzialmente centralizzate ed alcune competenze dipartimentali ma specifiche;

³ Dalla ricognizione riportata nel presente rapporto sulle normative in materia di VAS, i ruoli e le attività delle Agenzie nelle applicazioni di VAS.

⁴ Le Agenzie che partecipano al GdL (ARPA Piemonte, ARPA Lombardia, ARPA Veneto, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Toscana, ARPA Umbria, ARTA Abruzzo, ARPA Basilicata, ARPA Sicilia) con l’ulteriore contributo di ARPA Puglia.

- molto più difficoltoso risulta invece fornire un contributo completo per piani e programmi di livello comunale, che sono del resto numericamente i più impattanti (PUC, POST), in quanto oltre alle competenze centralizzate, in tal caso occorre coinvolgere anche il livello dipartimentale, specifico detentore della conoscenza territoriale comunale e provinciale, ma con poche risorse umane e di tempo da dedicare a questa attività, aggiuntiva rispetto a quella correntemente svolta.

Per quanto riguarda la fase di monitoraggio dei p/p sottoposti a VAS, va rilevato che tale aspetto inizierà a costituire un problema fra qualche tempo, in considerazione del fatto che i p/p contengono proposte di piani di monitoraggio e la Regione, nelle prescrizioni di VAS, prevede l'effettuazione di indagini nuove laddove non esistano dati. In proposito va anche sottolineato che il citato ddl prevedrebbe che il proponente individui le risorse necessarie per il monitoraggio ed avvalendosi di ARPAL effettui il monitoraggio con oneri a proprio carico: anche se effettuata a titolo oneroso, la previsione di una attività di monitoraggio aggiuntiva rispetto a quella già effettuata da ARPAL risulta al momento poco proponibile, per la scarsità per non dire impossibilità di risorse da dedicare.

A conclusione del quadro brevemente delineato, si evidenzia che le difficoltà riscontrate nelle conclusioni del documento sono quasi tutte condivisibili anche se la regione Liguria non soffre in linea generale il problema della terzietà dell'autorità competente rispetto alla procedente perché non ha delegato le funzioni sulla VAS (il problema si presenta solo per i piani regionali ed ambientali ed è dunque molto limitato) e per quanto riguarda il proliferare di valutazioni ambientali relative alle varianti e variantine, per il momento l'impostazione data da Regione è quella di prendere in considerazione in verifica di assoggettabilità solo quelle significative dal punto di vista ambientale.

Con riferimento alle proposte di contributo delle Agenzie riportate al termine del capitolo 4, è pienamente condivisibile il richiamo alla necessità di arrivare ad un set minimo di indicatori comuni che possano permettere il confronto a scala sovracomunale (ma anche comunale) e senz'altro il ruolo delle Agenzie è fondamentale

Si intravedono tuttavia difficoltà a far fronte a quanto proposto, sia per il numero di procedimenti di VAS e di VA, destinato ad aumentare, sia in particolare per quanto riguarda il monitoraggio: ARPAL contribuisce con l'attività ordinaria "al monitoraggio del quadro di riferimento strategico per la VAS", ma una integrazione dei dati che potrebbe rendersi necessaria rispetto a quelli già ordinariamente raccolti, peraltro difficile da stimare in termini di carico di lavoro, sembra al momento improponibile se l'onere finanziario a carico del proponente non si traduce in reali risorse di personale aggiuntive.

Da ultimo si segnala come punto di forza della realtà ligure la forte integrazione esistente fra VAS e valutazione di incidenza, la cui mancanza è rilevata da altre realtà agenziale come criticità”.

APPENDICE

CONTRIBUTI RESI DA ARPA TOSCANA IN MATERIA DI VAS

(dati disponibili al 23/06/2010)

Nel dettaglio sono stati resi da ARPA Toscana i seguenti contributi:

- nel primo quadrimestre 2010:
n. 25 contributi ai Comuni in merito ai seguenti p/p (di cui n. 14 verifiche di assoggettabilità, n. 1 verifica di assoggettabilità e contestuale fase preliminare, n. 6 fasi preliminari, n. 4 VAS):
1. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico – elisuperficie - del Comune di Bibbiena (AR);
 2. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del piano di valorizzazione e recupero funzionale dello “Stadio Porta Elisa” del Comune di Lucca (LU);
 3. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Strutturale del Comune di Camporgiano (LU);
 4. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del piano di recupero del convento di S. Francesco del Comune di Borgo a Mozzano (LU);
 5. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Borgo a Mozzano (LU);
 6. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale del Comune di Porcari (LU);
 7. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del piano di recupero e riqualificazione di un’area della frazione di Quiesa, Loc. Acquarella del Comune di Massarosa (LU);
 8. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS dell’ampliamento della struttura socio-sanitaria, Loc. Torri del Comune di Rignano sull’Arno (FI);
 9. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS dell’ampliamento Piano di recupero denominato Podere il Piano, Loc. Torri del Comune di Rignano sull’Arno (FI);
 10. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo di iniziativa privata zona AT16 – Ellera – Società Mario Dorin S.p.A. e Termoidraulica Fiumi, del Comune Fiesole (FI);
 11. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo PMU 4.3 Via di Maiano/ Via Centola del Comune di Campi Bisenzio (FI);
 12. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo PMU 4.5 proponente Poligrafici Reale Estate srl del Comune di Campi Bisenzio (FI);
 13. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di recupero di fabbricati industriali dimessi “ex concerria Guidi” – Pescia (PT);
 14. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Cantagallo (PO);
 15. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e contestuale fase preliminare della procedura di VAS, all’interno della procedura di Valutazione integrata del PIANO DI COMPARTO “AREA ELEMENTARE 3 – COMPARTO 31 DEL PRG” del Comune di Fucecchio (FI);
 16. contributo istruttorio per la fase preliminare della procedura di VAS della Variante al Piano strutturale, revisione 2010 per l’introduzione di una UTOE di trasformazione in Loc. la Stazione, del Comune di Lucignano (AR);
 17. contributo istruttorio per la fase preliminare della procedura di VAS della Variante al Regolamento Urbanistico in Loc. Madonnuccia, del Comune di Pieve S. Stefano (AR);
 18. contributo istruttorio per la fase preliminare della procedura di VAS relativa ad accordi di pianificazione di varianti al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico e del piano regolatore portuale del Comune di Marciana Marina (LI);
 19. contributo istruttorio per la fase preliminare della procedura di VAS relativa ad accordi di pianificazione di varianti al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico e del piano regolatore portuale del Comune di Rio Marina (LI);
 20. contributo istruttorio per la fase preliminare della procedura di VAS al Documento Programmatico del Nuovo Piano Regolatore del Comune di Castiglione del Lago (PG);

21. contributo istruttorio per la fase preliminare della procedura di VAS e Valutazione integrata della “Variante anticipatrice al vigente Piano Strutturale per l’approvazione del PRG del Porto di Livorno” Proponente Comune di Livorno (LI);
22. contributo istruttorio per la procedura di VAS della Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico del Comune di Lucca (LU);
23. contributo istruttorio per la procedura di VAS del Piano Strutturale del Comune di Fosdinovo (MS);
24. contributo istruttorio per la procedura di VAS del Piano Strutturale del Comune di Carrara (MS);
25. contributo istruttorio per la procedura di VAS e Valutazione integrata del “Regolamento Urbanistico Scheda n. 76 U.T.O.E. n. 6 Serristori”, Proponente: Soc. Villa Donoratico e Carducci Sviluppo, del Comune di Castagneto Carducci (LI)

Inoltre sono stati forniti alla Provincia di Lucca dati ambientali per la formazione del quadro conoscitivo del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai fini della procedura di VAS di tale piano.

• nell’anno 2009:

n. 6 contributi alla Regione Toscana in merito ai seguenti p/p (di cui n. 1 verifica di assoggettabilità, n. 2 fasi preliminari, n. 3 VAS):

1. contributo istruttorio per la verifica di assoggettabilità a VAS del Programma regionale per le aree protette 2009-2011;
 2. contributo istruttorio per la fase preliminare della procedura di VAS del Piano di Sviluppo della rete elettrica nazionale 2010 presentato da Terna Rete Elettrica S.p.A.;
 3. contributo istruttorio per la fase preliminare e per la procedura di VAS del Piano di gestione del Bacino sperimentale del Fiume Serchio;
 4. contributo istruttorio per la procedura di VAS del Piano di gestione del Distretto dell’Appennino Settentrionale;
 5. contributo istruttorio per la procedura di VAS del Piano di gestione del Distretto dell’Appennino Centrale;
- Inoltre è stato reso un contributo direttamente all’Autorità di Bacino del Serchio: contributo istruttorio per la fase preliminare della VAS del Progetto di Piano di bacino stralcio per il Bilancio idrico del bacino del Lago di Massaciuccoli dell’Autorità di Bacino del Serchio.

n. 5 contributi alle Province in merito ai seguenti p/p (di cui n. 1 verifiche di assoggettabilità, n. 0 fasi preliminari, n. 4VAS):

1. contributo istruttorio di verifica di assoggettabilità a VAS e Valutazione integrata del Piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Pistoia;
2. contributo istruttorio per la procedura di VAS del Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) della Provincia di Firenze;
3. contributo istruttorio per la procedura di VAS e Valutazione integrata del Piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Firenze;
4. contributo istruttorio per la procedura di VAS del Piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Grosseto;
5. contributo istruttorio per la procedura di VAS del Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale del sistema delle aree Protette della Provincia di Firenze;

n. 11 contributi ai Comuni in merito ai seguenti p/p (di cui n. 8 verifiche di assoggettabilità, n. 4 fasi preliminari, n. 1 VAS):

1. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al Regolamento Urbanistico n. 22 del Comune di Lucignano (AR);
2. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di recupero Villa Giovagnoli del Comune di Sansepolcro (AR);
3. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al Piano Regolatore Generale nuove sedi croce rossa e misericordia del Comune di Sansepolcro (AR);
4. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Regolamento Urbanistico del Comune di Bagni di Lucca (LU);
5. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo loc. Soccolognola-Partigiano (Borgo Giusto) del Comune di Borgo a Mozzano (LU);
6. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo recupero fabbricato Piano di Mommio, Callagrande, del Comune di Massarosa (LU);
7. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Complesso d'intervento "PC2 Le Piaggiole" Comune di Campi Bisenzio (FI);
8. contributo istruttorio per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Regolamento Urbanistico del Comune di Pietrasanta (LU);
9. contributo istruttorio per la fase preliminare della procedura di VAS e contestuale Valutazione integrata del Piano complesso di intervento del Comune di Forte dei Marmi (LU);

10. contributo istruttorio per la fase preliminare della procedura di VAS della Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Pistoia (PT);
11. contributo istruttorio per la fase preliminare della procedura di VAS e Valutazione integrata della Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Marliana (PT);
12. contributo istruttorio per la fase preliminare della procedura di VAS della Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Montignoso (MS);
13. contributo istruttorio per la procedura di VAS del Regolamento Urbanistico del Comune di San Piero a Sieve (FI).

CONTRIBUTI RESI DA ARPA BASILICATA IN MATERIA DI VAS

Nel dettaglio sono stati resi da ARPA Basilicata i contributi relativi alle seguenti procedure:

da gennaio a giugno 2010:

VERIFICHE DI ASSOGGETTABILITÀ

n. 6 Verifiche di Assoggettabilità

26. Regolamento Urbanistico Comunale - Oppido Lucano;
27. Regolamento Urbanistico Comunale - Montescaglioso;
28. Regolamento Urbanistico Comunale - San Fele;
29. Regolamento Urbanistico Comunale - Picerno;
30. Regolamento Urbanistico Comunale - Fardella;
31. Regolamento Urbanistico Comunale - Atella

VALUTAZIONI AMBIENTALI STRATEGICHE

n. 3 Valutazioni Ambientali Strategiche

1. Piano Strutturale Comunale di Maratea (PZ);
2. Piano per l'individuazione nuove aree P.A.I.P. e P.I.P. di Venosa (PZ);
3. Piano Regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime

nell'anno 2009:

VERIFICHE DI ASSOGGETTABILITÀ

n. 41 Verifiche di Assoggettabilità

6. Piano Particolareggiato esecutivo dell'ambito A (Foce del Bradano) - Comune di Bernalda;
7. Regolamento Urbanistico Comunale - Calciano;
8. Regolamento Urbanistico Comunale - Rionero in Vulture;
9. Regolamento Urbanistico Comunale - San Chirico Raparo;
10. Piano di Assestamento Forestale Comunale - San Chirico Raparo;
11. Regolamento Urbanistico Comunale - Barile;
12. Regolamento Urbanistico Comunale - Corleto Perticara;
13. Piano di assestamento Forestale Regionale (Matrizzi-Cielagresti) - Regione Basilicata;
14. Piano di assestamento Forestale Regionale (Fieghi-Cerreto) - Regione Basilicata;
15. Piano di assestamento Forestale Regionale (Gallipoli Cognato) - Regione Basilicata;
16. Regolamento Urbanistico Comunale - Genzano di Lucania;
17. Regolamento Urbanistico Comunale - Pisticci;
18. Piani per Insediamenti Produttivi - Brindisi Montagna;
19. Regolamento Urbanistico Comunale - Pignola;
20. Regolamento Urbanistico Comunale - Calvello;
21. Regolamento Urbanistico Comunale - Rotondella;
22. Regolamento Urbanistico Comunale - Rotonda;
23. Regolamento Urbanistico Comunale Scanzano Jonico;
24. Regolamento Urbanistico Comunale - Ruoti;
25. Variante Urbanistica per la realizzazione del Complesso multifunzionale Fiumicello - Maratea;
26. Regolamento Urbanistico Comunale - Anzi;
27. Regolamento Urbanistico Comunale - Tramutola;
28. Variante Urbanistica Comunale (Pianeta Maratea) - Maratea;
29. Regolamento Urbanistico Comunale - Balvano;
30. Regolamento Urbanistico Comunale - Muro Lucano;
31. Regolamento Urbanistico Comunale - Stigliano;
32. Piano di Lottizzazione - Comune di Bernalda;

33. Variante Urbanistica al PRG comunale di Melfi (PZ) per la realizzazione di un impianto per la messa a riserva e recupero di rifiuti inerti da demolizione e costruzione – Melfi;
34. Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Strategica del "Piano di Lottizzazione Convenzionata - Ambito C5 - Asse Matera-Nord" – Matera;
35. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Strategica del "Piano di Lottizzazione Convenzionata - Ambito C6 - Asse Matera-Nord" – Matera;
36. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Strategica del "Piano di Lottizzazione Convenzionata - Ambito C7 - Asse Matera-Nord" – Matera;
37. Regolamento Urbanistico Comunale – Forenza;
38. Approvazione Piano di Assestamento Forestale Comune di Latronico;
39. Approvazione Piano di Assestamento Forestale Comune di Tito;
40. Approvazione Piano di Assestamento Forestale Comune di Roccanova;
41. Approvazione Piano di Assestamento Forestale Comune di Lauria;
42. Approvazione Piano di Assestamento Forestale Proprietà Bonafine – Viggianello;
43. Approvazione Piano di Assestamento Forestale Proprietà Palombaro - De Nardis;
44. Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013;
45. Riqualficazione aree ex mattatoio Comune Bernalda;
46. Variante Normativa al Piano Regolatore Generale Comune Francavilla in Sinni;

VALUTAZIONI AMBIENTALI STRATEGICHE

n. 3 Valutazioni Ambientali Strategiche

1. Regolamento Urbanistico Comunale - Savoia di Lucania;
2. Piano di Forestazione 2009-2011 - Regione Basilicata;
3. Scheda Strutturale Comunale relativa agli aspetti turistico-ambientali e produttivi - Scanzano Jonico;

da febbraio a dicembre 2008:

VERIFICHE DI ASSOGGETTABILITÀ

nessuna

VALUTAZIONI AMBIENTALI STRATEGICHE

n. 2 Valutazioni Ambientali Strategiche

1. Aggiornamento e completamento del Piano di Organizzazione della Gestione dei Rifiuti - Provincia di Potenza;
2. Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale;

In totale, da febbraio 2008 a giugno 2010, sono stati resi contributi per 47 Verifiche Di Assoggettabilità ed 8 Valutazioni Ambientali Strategiche, tutti nei tempi previsti dalla legge.

CONTRIBUTI RESI DA ARPA PUGLIA IN MATERIA DI VAS

ARPA Puglia è stata coinvolta da febbraio 2008 ad oggi nei seguenti processi di VAS:

PUG San Severo

Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (2010)

Piano regionale dei trasporti della Regione Puglia

PUG Turi

PUG Seclì

PUG Giovinazzo

Piano strategico Metropoli Terra di Bari - BA2015

PUG Mottola

PUG Tiggiano

PUG Mottola

PUG Castellaneta

PUG Mola di Bari

PUG Casalnuovo Monterotaro

PUG Canosa di Puglia

PUG Minervino Murge

PUG Carovigno

PUG Corato
PUG Porto Cesareo
PUG San Ferdinando
PUG Vernole
PUG Valenzano
PUG Ruvo di Puglia
PUG Manfredonia
PUG Ruffano
PUG Arnesano
PUG Erchie
PUG Caprarica
PUG Melissano
PUG Grumo Appula
PUG Torremaggiore
PUG Gagliano del Capo
PUG Latiano
PUG Castrignano del capo
PUG Locorotondo
PUG Melpignano
PUG Uggiano la Chiesa
PUG Cellino San Marco
PUG Manduria
PUG Castelluccio dei Sauri
PUG San Cesario
Piano Paesaggistico Regione Puglia
PUG Matino
PUG Bisceglie
PUG Miggiano
PUG Racale
PUG Bari
PUG Galatone
PUG S. Marco in Lamis
PUG Crispiano
PUG Adelfia
PUG Corigliano d'Otranto
PUG Alliste
PUG Lesina
PUG Statte
PUG Maruggio
PUG Santeramo
PUG Alessano
PUG AVetrana
PUG Deliceto
PUG Sannicandro
PUG Bitetto
PUG Cannole
PUG Martignano
PUG Spinazzola
PUG Vico del Gargano
PUG Caprarica di Lecce
Piano del Parco RNRO del Litorale Tarantino Orientale
Piano d'Ambito per la gestione integrata dei rifiuti FG 2
Piano d'Ambito per la gestione integrata dei rifiuti FG 3
Piano d'Ambito per la gestione integrata dei rifiuti FG 4.

CONTRIBUTI RESI DA ARPA VENETO IN MATERIA DI VAS

(dati disponibili dal 1 gennaio 2008 fino al 30 giugno 2010)

Tipo di piano o programma	Provincia	Nome del piano o programma
PTCP	BL	Provincia di Belluno
	VE	Provincia di Venezia
	VI	Provincia di Vicenza
	TV	Provincia di Treviso
PATI	BL	Comuni Dolomiti Alto Agordino
	BL	Comuni Medio Cordevole
	BL	Comuni Conca Agordina
	BL	Comuni Alto Comelico
	BL	Comuni Medio Piave
	BL	Comuni Longaronese
	BL	Comuni Comunità Montana Valbelluna
	BL	Comuni Setteville
	BL	Comuni Conca Feltrina
	BL	Comuni Alpago
	RO	Comuni Castelguglielmo, Bagnolo di Po, S. Bellino
	RO	Comuni Bergantino
	VI	Comuni di Bressanvido e Pozzoleone
	VR	Comuni Bevilacqua
	VR	Comuni Brentino Belluno
	VR	Comuni Castagnaro
	VR	Comuni Concamarise
	VR	Comuni Erbe'
	VR	Comuni Gazzo Veronese
	VR	Comuni Isola della Scala
	VR	Comuni Isola Rizza
	VR	Comuni Montecchia di Crosara
	VR	Comuni Pressana
	VR	Comuni Rivoli Veronese
	VR	Comuni Ronca'
	VR	Comuni Rovere' Veronese
	VR	Comuni Roveredo di Gua'
	VR	Comuni Salizzole
	VR	Comuni San Giovanni Ilarione
	VR	Comuni San Mauro di Saline
	VR	Comuni San Pietro di Morubio
	VR	Comuni Sanguinetto
VR	Comuni Terrazzo	
VR	Comuni Velo Veronese	
VR	Comuni Veronella	

	VR	Comuni Vestenanova
	VR	Comuni Vigasio
	VR	Comuni Villa Bartolomea
	VR	Comuni Zimella
	TV	Comuni "Diapason" Crespano del Grappa, Castelcucco, Paderno del Grappa e Possagno
	TV	Comuni San Zenone degli Ezzelini, Fonte
	TV	Comuni Chiarano, Gorgo al Monticano, Portobuffolè
	TV	Comuni Loria, Castello di Godego
	TV	Comuni Codognè, Orsago, San Fior, Cordignano, Gaiarine
	TV	Comuni Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, Vazzola
PAT	BL	Comune di Ponte nelle Alpi
	BL	Comune di Cortina
	BL	Comune di Domegge
	BL	Comune di Canale d'Agordo
	BL	Comune di Cesiomaggiore
	BL	Comune di Forno di Zoldo
	BL	Comune di Valle di Cadore
	BL	Comune di Voltago
	BL	Comune di Santa Giustina
	BL	Comune di Pieve di Cadore
	BL	Comune di Lamon
	BL	Comune di Falcade
	RO	Comune di Corbola
	RO	Comune di Crespino
	RO	Comune di Porto Tolle
	RO	Comune di Ceregnano
	RO	Comune di Polesella
	RO	Comune di Gaiba
	RO	Comune di Stienta
	RO	Comune di Canaro
	RO	Comune di Giacciano con Baruchella
	RO	Comune di Papozze
	RO	Comune di Canda
	RO	Comune di Castelnuovo Bariano
	RO	Comune di San Martino di Venezze
	PD	Comune di Baone
	PD	Comune di Rovolon
	PD	Comune di Piacenza d'Adige
	PD	Comune di S. Angelo di Piove
	VE	Comune di Venezia
	VE	Comune di Cavarzere
	VE	Comune di Cona
VE	Comune di Pramaggiore	
VE	Comune di Eraclea	
VE	Comune di Musile	

VE	Comune di Campolongo Maggiore
VE	Comune di Santa Maria di Sala
VE	Comune di Salzano
VE	Comune di San Donà di Piave
VE	Comune di Mira
VE	Comune di Cintoao Maggiore
VE	Comune di Marcon
VE	Comune di Chioggia
VE	Comune di Cavallino-Treporti
VE	Comune di Campagna Lupia
VI	Comune di Arcugnano
VI	Comune di Arsiero
VI	Comune di Caldogno
VI	Comune di Costabissara
VI	Comune di Marano Vicentino
VI	Comune di Monticello Conte Otto
VI	Comune di Nove
VI	Comune di Noventa Vicentina
VI	Comune di Piovene Rocchette
VI	Comune di Romano d'Ezzelino
VI	Comune di San Vito di Leguzzano
VI	Comune di Santorso
VI	Comune di Sossano
VI	Comune di Thiene
VI	Comune di Torrebelvicino
VI	Comune di Velo d'Astico
VI	Comune di Vicenza
VI	Comune di Villaverla
VI	Comune di Sandrigo
VR	Comune di Angiari
VR	Comune di Arcole
VR	Comune di Bonavigo
VR	Comune di Bosco Chiesanuova
VR	Comune di Bussolengo
VR	Comune di Buttapietra
VR	Comune di Caprino Veronese
VR	Comune di Casaleone
VR	Comune di Cazzano di Tramigna
VR	Comune di Cologna Veneta
VR	Comune di Dolce'
VR	Comune di Lazise
VR	Comune di Negrar
VR	Comune di Nogara
VR	Comune di Oppeano
VR	Comune di Palù
VR	Comune di Pescantina

VR	Comune di Ronco all'Adige
VR	Comune di Roverchiara
VR	Comune di San Bonifacio
VR	Comune di San Martino Buon Albergo
VR	Comune di Sant'Anna d'Alfaedo
VR	Comune di Sommacampagna
VR	Comune di Tregnago
VR	Comune di Trevenzuolo
TV	Comune di Arcade
TV	Comune di Asolo
TV	Comune di Cappella Maggiore
TV	Comune di Casier
TV	Comune di Castelfranco Veneto
TV	Comune di Cavaso del Tomba
TV	Comune di Cessalto
TV	Comune di Codognè
TV	Comune di Colle Umberto
TV	Comune di Cornuda
TV	Comune di Crocetta del Montello
TV	Comune di Farra di Soligo
TV	Comune di Fontanelle
TV	Comune di Fregona
TV	Comune di Godega di Sant'Urbano
TV	Comune di Maserada sul Piave
TV	Comune di Monastier di Treviso
TV	Comune di Monfumo
TV	Comune di Motta di Livenza
TV	Comune di Nervesa della Battaglia
TV	Comune di Paese
TV	Comune di Pederobba
TV	Comune di Pieve di Soligo
TV	Comune di Ponte di Piave
TV	Comune di Ponzano Veneto
TV	Comune di Povegliano
TV	Comune di Preganziol
TV	Comune di Refrontolo
TV	Comune di Resana
TV	Comune di Riese Pio X
TV	Comune di Roncade
TV	Comune di Salgareda
TV	Comune di San Fior
TV	Comune di San Vendemiano
TV	Comune di Sarmede
TV	Comune di Segusino
TV	Comune di Sernaglia della Battaglia
TV	Comune di Treviso

	TV	Comune di Villorba
	TV	Comune di Vittorio Veneto
	TV	Comune di Volpago del Montello
	TV	Comune di Zero Branco
Piani d'Ambito	RO	A.A.T.O. Bacchiglione
	VE	ATO Venezia Ambiente "Gestione rifiuti urbani"
	VR	AATO Bacchiglione
Piani di Gestione	BL	ZPS Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane Dorsale Prealpina
	BL	ZPS Foresta del Cansiglio
	BL	ZPS Monte Civetta, Cime di San Sebastano
	BL	ZPS Vette Feltrine
	BL	ZPS Grave del Piave, Garzaia di Pederobba, Settolo Basso
	BL	ZPS Comunità Montana Feltrina Massiccio del Grappa
	BL	ZPS Comunità Montana Feltrina Lago di Busche, Vinchetto di Cellarda, Fontane
	VR	Piano Ambientale della Riserva Naturale del Brusà
	VR	Parco Naturale di Pontocello
	TV	Piano di Gestione ZPS IT 3240024
	TV	Piano di Gestione ZPS IT 3240011
	TV	Piano di Gestione ZPS IT 3240019
	TV	Variante al Piano del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (centro storico di Morgano)
	TV	Piano Ambientale Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Altri piani e programmi regionali di settore	VE	Programma "Vallone Moranzani"
	VE	Programma "Veneto City"
	VI	Accordo di Programma tra Comune di Rosà, Provincia di Vicenza e Regione Veneto
	VR	Autodromo di Bussolengo
	VR	Variante al vigente PAT del Comune di San Giovanni Lupatoto
	VR	Variante n. 4 del Piano di Area del Quadrante Europa
Altri piani e programmi locali (es. Piano degli Interventi)	PD	Comune di Selvazzano Dentro - Piano Protezione Civile
	VR	PI Verona
	TV	PI Casale sul Sile
	TV	PI Ponzano Veneto



ARPA-APPA

ARTA Abruzzo
ARPA Basilicata
ARPA Calabria
ARPA Campania
ARPA Emilia-Romagna
ARPA Friuli Venezia Giulia
ARPA Lazio
ARPA Liguria
ARPA Lombardia
ARPA Marche
ARPA Molise
ARPA Piemonte
ARPA Puglia
ARPA Sardegna
ARPA Sicilia
ARPA Toscana
ARPA Umbria
ARPA Valle d'Aosta
ARPA Veneto
APPA Bolzano
APPA Trento

